

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 17-2892

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 inerente al progetto “Modifica impianto depurazione acque reflue ed emissioni in atmosfera”, localizzato nel comune di Santa Vittoria D'Alba (CN), presentato da ITALGELATINE S.p.A.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

l'articolo 27 bis del Decreto Legislativo 152/2006 disciplina il provvedimento autorizzatorio unico regionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale, disponendo, tra l'altro, che il proponente presenta all'autorità competente un'istanza, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso; al comma 7 del suddetto articolo è sancito, in particolare, che “la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6”, del medesimo Decreto Legislativo.

Preso atto che, come da documentazione agli atti:

in data 07/04/2020 con nota prot. 33514/2020, il legale rappresentante della ditta ITALGELATINE S.p.A., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ai sensi l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, domanda di avvio del Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale relativamente al progetto: “Modifica impianto depurazione acque reflue ed emissioni in atmosfera”, localizzato nel comune di Santa Vittoria D'Alba (CN), allegando la documentazione prevista dal medesimo comma; la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23/03/2015; gli interventi consistono in una nuova configurazione impiantistica e di processo, che risulterà pertanto la seguente:

- *Nuova sezione di Trattamento chimico – fisico;*
- *Sedimentatore primario - Vasca di equalizzazione;*
- *Fase di pre-denitrificazione;*
- *Ossidazione biologica a massa sospesa modificata attraverso l'ottimizzazione della fase di pre-ossidazione che viene riunita all'ossidazione;*
- *Nuova Fase di post-denitrificazione;*
- *Sedimentatore secondario - Scarico nel fiume Tanaro;*

l'obiettivo del progetto è quello di giungere ad una capacità idraulica di 600 mc/h (attuali 400 mc/h) come media su base giornaliera e, a livello progettuale, un carico afferente complessivo calcolato alla fase di ossidazione di circa 17.000 kg/giorno di BOD (attuali 2.400 kg/giorno).

Dato atto che:

il progetto rientra nella categoria progettuale B1.15 dell'Allegato B della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, e nella lettera v) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda del d. lgs. 152/2006;

il progetto è stato precedentemente oggetto di un procedimento di verifica e assoggettamento a VIA, a conclusione del quale è stato disposto di sottoporre il medesimo progetto a successiva fase di valutazione (DD-A16 16 del 22/01/2020);

in base a quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, il procedimento di cui al presente provvedimento è finalizzato al rilascio, oltre che del provvedimento di VIA, anche dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ("Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale");

i titoli abilitativi acquisiti e riportati nelle parti (B1, B2 e B3) dell'allegato B alla presente deliberazione, sono i seguenti:

1) Permesso di costruire da parte del Comune di Santa Vittoria d'Alba per la "Realizzazione di ampliamento impianto di vasca di ossidazione biologica presso lo stabilimento ITALGELATINE" (Parte B1). La pratica è già stata avviata tramite presentazione da parte della Società ITALESTATE S.r.l., titolare dei diritti sull'area (NCT fg. 7 mappale 167) della documentazione di rito al Comune di Santa Vittoria d'Alba (Prot. n. 55152 del 29/07/2019).

2) "Autorizzazione comunale semplificata" (Parte B2) rilasciata dal Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (n. 2019/01 del 07/12/2020).

3) Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente (Parte B3) (n. 38/2014 prot. 6883 del 19/11/2015 - SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba) rilasciata dalla Provincia di Cuneo (Nota prot. n. 5539 del 19/01/2021) a seguito di istanza presentata contestualmente alla richiesta di Pronuncia di compatibilità ambientale, e riguardante:

- modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per acque reflue industriali e di raffreddamento;

- modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269, c. 8 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- modifica sostanziale dell'autorizzazione relativa all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 99/1992.

Dato atto, inoltre, che:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell'art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato, con nota prot. n. 33822 del 08/04/2020, la Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio (Settore Servizi Ambientali) quale Struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo e Competitività del Sistema regionale;

in data 15/04/2020 la documentazione trasmessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale della Regione alla pagina:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3446-via-progetti-in-corso-di-valutazionepresso-la-regione>;

il Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 34903 del 15/04/2020 ha comunicato a tutte le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web, al fine della verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;

a seguito della suddetta verifica, è stata verificata la completezza formale della documentazione;

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 27/05/2020 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 co. 3 e 4 della l. 241/1990, dandone comunicazione alle Amministrazioni comunali territorialmente

interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informatici, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 4, del D.Lgs. 152/2006;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

l'istruttoria in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento è stata svolta dall'Organo tecnico regionale di cui all'articolo 7 della L.R. 40/1998, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (ARPA) e, data la natura del progetto e la sua complessità, con la partecipazione dei funzionari del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cuneo;

l'iter istruttorio del procedimento si è svolto nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e precisamente:

- Presentazione istanza: in data 07/04/2020, con nota prot. 33514/2020;
- Prima pubblicazione: in data 15/04/2020, con nota prot. n. 34903/A1603B/2020;
- Richiesta di pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso al pubblico: in data 27/05/2020, con nota prot. n. 44786/2020;
- Richiesta di informativa nell'albo pretorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/2006: in data 28/05/2020 con nota prot. 45356/2020;
- Scadenza pubblicazione 26/07/2020 ai sensi dell'art. 27-bis co. 4 del D.Lgs 152/2006;
- Prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale: in data 12/08/2020 (nota convocazione prot. n. 62397/A1603B del 13/07/2020);
- Richiesta integrazioni: nota prot. n. 76738/A1603B del 25/08/2020;
- Richiesta proroga da parte del Proponente: nota prot. n. 85348 del 22/09/2020;
- Comunicazione concessione proroga: nota prot. n. 87102/A1603B del 25/09/2020;
- Invio integrazioni da parte del Proponente: in data 21/10/2020, con nota prot. n. 98614/2020;
- Pubblicazione integrazioni sul sito regionale: in data 21/10/2020;
- Seconda riunione dell'Organo Tecnico Regionale: in data 12/11/2020 (nota convocazione prot. n. 105258/A1603B del 04/11/2020);
- Convocazione Conferenza dei Servizi decisoria: nota prot. n. 106174/A1603B del 06/11/2020;
- Riunione della Conferenza dei Servizi: in data 23/11/2020.

Dato atto, altresì:

dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione progettuale relativa ai titoli abilitativi richiesti nonché delle integrazioni ed approfondimenti forniti dal Proponente, ai sensi del comma 3 e del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, nonché di quelli acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale stessa;

del Verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi il 23/11/2020;

dei risultati delle consultazioni svolte ed in particolare dell'assenza di osservazioni da parte del pubblico;

delle posizioni unitarie, inerenti all'espressione della Compatibilità ambientale sul progetto, acquisite durante la Conferenza di Servizi del 23/11/2020 nonché delle "condizioni ambientali" stabilite in occasione della riunione della Conferenza di Servizi di cui sopra e riportate nell'Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento;

di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, acquisiti durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi e richiamati nell'Allegato B del presente provvedimento.

Dato atto, infine, che:

relativamente all'acquisizione della Compatibilità ambientale, l'Autorità competente ha fondato la propria decisione favorevole (con le condizioni ambientali riportate nell'Allegato A) sulla base delle posizioni unitarie favorevoli, espresse all'unanimità e acquisite nel corso della Conferenza dei Servizi del 23/11/2020;

relativamente al processo di partecipazione del pubblico:

il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha provveduto alla pubblicazione in data 27/05/2020 sul sito web regionale dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, che tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e 8 co. 3 e 4 della l. 241/1990, dandone comunicazione alle amministrazioni comunali territorialmente interessate, per la pubblicazione dell'avviso sui rispettivi albi pretori informatici, ai sensi dell'art. 27-bis, co. 4, del D.Lgs. 152/2006;

a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

è stata pubblicata sul sito web regionale tutta la documentazione progettuale allegata all'Istanza nonché quella acquisita durante lo svolgimento della fase istruttoria della Conferenza dei Servizi;

in occasione dell'ultima riunione della Conferenza di Servizi del 23/11/2020 sono state acquisite le posizioni favorevoli e definitive per la realizzazione e l'esercizio del progetto e illustrate le prescrizioni, che hanno consentito di approvare, all'unanimità, il progetto medesimo;

sulla base dell'istanza presentata dal Proponente sono stati acquisiti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio dell'opera, condizionati al rispetto di specifiche prescrizioni, relativamente ai quali sempre in sede della riunione della Conferenza dei Servizi del 23/11/2020 veniva altresì stabilito che:

- i termini di efficacia di tutti i titoli abilitativi acquisiti e sostituiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi decorrono dalla data di comunicazione al Proponente, ai Rappresentanti Unici e ad ARPA Piemonte, dell'avvenuta adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) e della sua avvenuta pubblicazione sul portale regionale da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale della Compatibilità ambientale (VIA) è fissata in anni 5 (cinque). Decorso la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di PAUR dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
- l'efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;

al fine di organizzare e richiamare organicamente tutta la documentazione inerente al procedimento in oggetto è stato predisposto un opportuno "Allegato A" riportante anche le "condizioni ambientali" oggetto di Verifica di ottemperanza, il quale costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Vista la Direttiva 91/271/CEE;
vista la Direttiva 2000/60/CE;
visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
vista la L.R. 40/1998;
vista la D.G.R. n. 28-1226 del 23/03/2015.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- 1) di esprimere la compatibilità ambientale dell'intervento ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto "Modifica impianto di depurazione acque reflue ed emissioni in atmosfera", presentato da ITALGELATINE S.p.A., localizzato nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN), per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere previste;
- 2) di autorizzare il Proponente alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e ricompresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, elencati nell'Allegato B e riportati nelle parti B1, B2 e B3 dell'allegato medesimo alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere previste;
- 3) di stabilire che:
 - secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA ha efficacia per anni 5 (cinque) dalla data di pubblicazione del presente atto;
 - le autorizzazioni rilasciate contestualmente al presente provvedimento ed elencate nell'allegato B hanno durata secondo quanto stabilito dalle autorizzazioni medesime o dalle norme di legge che le disciplinano;
 - ai fini dell'espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 il Proponente, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato A, è tenuto a trasmettere alle Autorità competenti la documentazione contenente gli elementi necessari alla rispettiva verifica di ottemperanza;
 - le "condizioni e le misure supplementari" relative agli altri titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in argomento, acquisiti nell'ambito del presente procedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte dei Soggetti competenti per materia;
 - il Proponente è in ogni caso tenuto a trasmettere ai predetti Soggetti, titolari degli ulteriori titoli abilitativi acquisiti e sostituiti dal PAUR, tutte le comunicazioni e gli elaborati atti a consentire, agli stessi, il controllo e la vigilanza del rispetto delle "condizioni e misure supplementari" ivi contenute;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- 5) di demandare alla Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Servizi Ambientali, di trasmettere copia della presente deliberazione al Proponente e a tutti i Soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e coinvolti nel procedimento regionale espletato, nonché di provvedere al suo deposito in copia conforme presso l'Ufficio regionale deposito progetti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 inerente al progetto "Modifica impianto depurazione acque reflue ed emissioni in atmosfera", localizzato nel Comune di Santa Vittoria D'Alba (CN), presentato da ITALGELATINE S.p.A.

Elenco delle condizioni ambientali vincolanti ai fini della compatibilità ambientale del progetto, ai sensi degli artt. 25 e 27 bis del d. lgs. 152/2006.

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d. lgs. 152/2006, come modificato dal d. lgs. 104/2017.

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel Provvedimento di compatibilità ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa. Il modulo di istanza per la fase di verifica di ottemperanza ex art. 28 d. lgs. 152/2006 è scaricabile dal sito istituzionale della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito riportate.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il Proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto

Fase di progettazione esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: **Ante operam**

2.1 Devono essere trasmessi una "Relazione tecnica" ed uno "Schema sinottico" relativi ai sistemi di controllo del processo depurativo. Tali elaborati dovranno rispettivamente descrivere dettagliatamente le "procedure di controllo" in dotazione dell'impianto di depurazione, la dislocazioni di tutti i dispositivi di rilevazione dei diversi parametri di processo e la descrizione della modalità di funzionamento in caso di anomalie.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: Provincia di Cuneo ed ARPA Piemonte.

2.2 Dovrà essere predisposto un “Manuale di Gestione dei sistemi di misura in continuo” presenti nelle varie sezioni dell’impianto e sullo scarico finale nel quale devono essere riportate, per i sistemi di cui sopra, indicazioni relative a:

- le verifiche periodiche previste per accertare il mantenimento dell’integrità ed efficienza, la procedura di manutenzione ordinaria, con registrazione delle attività di manutenzione, le procedure di taratura e calibrazione periodiche automatiche/manuali cui sottoporre la strumentazione;
- le modalità di acquisizione, registrazione, elaborazione ed archiviazione (compresi i format utilizzati per l’archiviazione dei dati istantanei e dei dati medi) sia dei dati acquisiti dai sistemi di misura in continuo, sia dei dati inseriti manualmente dagli addetti all’esecuzione delle analisi;
- le procedure di gestione di anomalie e/o guasti dei sistemi di misura in continuo installati;
- le modalità di informazione degli Enti di controllo in merito alle anomalie sia dei sistemi di monitoraggio, sia del processo depurativo, sia della qualità dello scarico S1.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: Provincia di Cuneo ed ARPA Piemonte.

Fase di cantiere

Termine per la Verifica di ottemperanza: **In corso d’opera** (inizio/fine lavori)

Premessa:

Si ricorda che durante la fase di svolgimento dei lavori dovranno essere rispettate le buone pratiche di lavoro nella esecuzione degli stessi; a puro titolo di esempio e non esaustivo si riportano le misure e gli accorgimenti da mettere in atto in fase di esecuzione delle opere in progetto.

Dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per ridurre la produzione e la propagazione delle polveri (copertura con teloni dei materiali trasportati, bagnature dei materiali di scavo stoccati e delle piste sterrate); dovranno essere altresì adottati tutti gli accorgimenti per evitare sversamenti accidentali di materiali e fluidi inquinanti e tutte le misure necessarie per evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee.

2.3 Al fine di permettere di effettuare i controlli sull’attuazione delle condizioni ambientali di competenza di ARPA Piemonte, ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. dell’art. 8 della l.r. 40/1998, dovranno essere comunicate al Dipartimento territorialmente competente le date di inizio e di termine dei lavori.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: ARPA Piemonte

2.4 Le aree interessate durante la fase di cantiere dovranno essere adeguatamente ripristinate ridistendendo il terreno vegetale accantonato e rivegetando con opportune miscele di semi di specie erbacee autoctone.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: ARPA Piemonte

2.5 Si dovrà prevedere l’avvio a recupero e/o smaltimento finale, ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti, dei materiali derivanti dalla demolizione di strutture esistenti e dalla dismissione di apparecchiature elettromeccaniche; eventuali materiali in eccedenza dovranno essere gestiti come “terre e rocce da scavo” secondo le procedure di cui all’art. 41 della l. 98/2013 e s.m.i..

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: ARPA Piemonte

Fase di esercizio

Termine per la Verifica di ottemperanza: **post operam**

2.6 Nel corso del primo anno di esercizio dello “scrubber”, dovrà essere effettuato un monitoraggio dei livelli emissivi sia per NH₄ (ammoniaca) e sia per H₂S (acido solfidrico), al fine di comprendere il comportamento dinamico del sistema filtrante e per conseguentemente individuare un “limite congruo” da stabilire per ognuno dei suddetti parametri.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: Provincia di Cuneo ed ARPA Piemonte.

2.7 Con riferimento alle aree di deposito temporaneo dei fanghi (essiccati e non) é necessario che le stesse siano dotate di coperture, chiuse almeno su tre lati, al fine di contenere le emissioni di odori molesti.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: ARPA Piemonte

2.8 Entro il 31/12/2021 deve essere completato quanto previsto circa l’installazione del secondo “flottatore sulla linea suini” e del “flottatore sulla linea bovini”.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: ARPA Piemonte

2.9 Entro il 31/12/2021 deve essere realizzato un “Impianto di essiccazione dei fanghi di depurazione” così come previsto dal progetto, previa presentazione di una istanza per la modifica sostanziale dell’AUA. Per l’esercizio di detto “Impianto di essiccazione fanghi” dovrà essere presentato apposito “bilancio di massa della sostanza secca allontanata come fanghi”. Tale sistema non si configura come “trattamento di rifiuti” e quindi non necessita di specifica autorizzazione ex art. 208 del d. lgs. 152/2006.

Tutte le ricadute tecnico-gestionali ed ambientali legate all’entrata in esercizio del suddetto impianto di essiccamento dovranno essere in modo specifico affrontate in sede di presentazione, da parte dell’Azienda, dell’istanza di “Modifica sostanziale di AUA”. In tale contesto sono pertanto prescritti:

- a) la rendicontazione annuale dei fanghi processati in forma di “bilancio di massa” corredato di informazioni (registro temporale) sulla destinazione finale dei fanghi prodotti, in termini di:
 - *quantità conferita al compostaggio;*
 - *quantità di essiccato e suo destino finale;*
 - *quantità destinata allo spandimento in agricoltura (elenco dei soggetti che ritirano i fanghi per “uso agronomico”);*
- b) il divieto di invio a smaltimento in discarica dei fanghi ad avvenuto collaudo funzionale del sistema di essiccamento dei fanghi;
- c) le aree di deposito temporaneo dei fanghi (essiccati e non) dovranno essere dotate di copertura, chiuse almeno su tre lati, anche al fine di contenere le emissioni di odori molesti.
- d) di fornire, in forma relazionale, informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti prodotti dalla nuova sezione chimico-fisica e sul loro sul destino finale.
- e) di fornire informazioni sul destino e la caratterizzazione del fango risultante dalla miscelazione dei fanghi delle sezioni primaria (compresa la nuova sezione chimico-fisica) e biologica con l’indicazione delle quantità miscelate ed una verifica della capacità complessiva di trattamento della linea fanghi del depuratore.

Soggetto individuato per la verifica dell’ottemperanza: Provincia di Cuneo ed ARPA Piemonte.

2.10 Entro 6 mesi dalla messa a regime delle modifiche in progetto dovrà essere effettuata una campagna di misure fonometriche.

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte.

2.11 Ai fini del monitoraggio dell'impatto dello scarico del depuratore sul corpo idrico recettore, dovrà essere presentata, con cadenza annuale, una relazione inerente l'utilizzo dell'acqua comprensiva degli interventi/accorgimenti volti alla riduzione dei volumi scaricati delle acque di raffreddamento, ai fini di ridurre il consumo di risorse naturali e per minimizzare l'impatto ambientale del relativo scarico sul corpo idrico recettore. Dovrà inoltre essere garantita l'acquisizione, la registrazione e la conservazione dei seguenti dati:

- volume di reflui scaricato giornalmente;
- temperatura dei reflui scaricati (media giornaliera o altro dato concordato con gli Enti di controllo);
- dati sulla qualità dello scarico S1 (sia di parametri monitorati in continuo, sia di parametri determinati analiticamente), con particolare riferimento ai parametri di carico organico, solidi sospesi e nutrienti (forme di azoto, fosforo e azoto totale), e di altri parametri ritenuti critici per il trattamento dei reflui;
- periodi di avvio e fermata del processo produttivo programmati ed accidentali;
- periodi di malfunzionamento dell'eventuale sistema di depurazione dei reflui;
- periodi di malfunzionamento e/o guasto della strumentazione di misura e campionamento.

Dovrà essere inoltre trasmessa comunicazione annuale dei volumi di reflui scaricati (punti di scarico S1 e S2).

Soggetto individuato per la verifica dell'ottemperanza: ARPA Piemonte.

ALLEGATO B

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006 inerente al progetto "Modifica impianto depurazione acque reflue ed emissioni in atmosfera", localizzato nel Comune di Santa Vittoria D'Alba (CN), presentato da ITALGELATINE S.p.A.

Elenco dei Titoli abilitativi vincolanti per la realizzazione del progetto.

Elenco dei pareri e dei contributi acquisiti durante lo svolgimento del procedimento.

Elaborati Progettuali Approvati

1. Elenco dei Titoli abilitativi vincolanti per la realizzazione del progetto, acquisiti nel corso della procedura di VIA.

Nell'ambito della procedura di VIA sono stati acquisiti, ai fini dell'emanazione del "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale" (PAUR) i seguenti titoli abilitativi:

1. Permesso di costruire n. 2019/36, rilasciato dal Comune di Santa Vittoria d'Alba (Nota prot. n. 7477 del 07/12/2020) - Parte B1.
2. Autorizzazione comunale semplificata n. 2019/01 rilasciata, ai sensi del d. lgs. 42/2004, dal Comune di Santa Vittoria d'Alba (Nota prot. n. 7476 del 07/12/2020) - Parte B2.
3. Provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio e trasmessa con nota n. 5539 del 19/01/2021- Parte B3.

2. Elenco dei pareri e dei contributi pervenuti nel corso del procedimento.

Nell'ambito della procedura di VIA sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:

2.1 Contributo del Settore Copianificazione Urbanistica Area Sud Ovest (Nota prot. n. 65883 del 20/07/2020) riguardante la classificazione urbanistica dell'area interessata dal progetto.

2.2 Contributo del Settore Tutela delle Acque (Nota prot. n. 75775 del 18/08/2020) relativo allo stato di qualità del corpo idrico recettore dello scarico del depuratore (F. Tanaro) ed a misure di tutela per evitare i rischi di contaminazione delle acque sotterranee per dilavamento e delle acque superficiali contigue (T. Mellea e F. Tanaro) per ruscellamento.

2.3 Pareri della Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio, relativi ad osservazioni e richieste di approfondimento, trasmessi con:

- Nota prot. n. 75373 del 13/08/2020;
- Nota prot. n. 109618 del 13/11/2020.

2.4 Contributi Tecnico-scientifici dell'ARPA Piemonte – Dipartimento di Cuneo, relativi a richieste di approfondimento ed a proposte di condizioni ambientali, trasmessi con:

- Nota prot. n. 76260 del 20/08/2020;
- Nota prot. n. 114323 del 24/11/2020.

2.5 Nota n.114207 del 24/11/2020 con cui il Comune di Santa Vittoria d'Alba si esprime favorevolmente alla realizzazione del progetto fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi, in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

3. Elaborati Progettuali Approvati

Gli elaborati progettuali approvati nel ambito del procedimento sono pubblicati e consultabili sul sito web regionale (Sezione VIA - Procedimenti di verifica, specificazione e valutazione presso la Regione) al link di seguito riportato:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali>



Marca da bollo da € 16,00
Cod. 01161785392543
Marca da bollo da € 1,00
Cod. 01052186136151
Cod. 01052186136140
Cod. 01052186136139

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Piazza Marone n. 2 C.A.P. 12069
Tel. 0172/479407 - Fax 0172/478744 - e.mail: tecnico@comunedisantavittoriadalba.it

Data: 07/12/2020

Prot. n. 7477

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2019/36

(art.10 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata al SUAP in data 07/10/2019, prot. n. 6615/2019 dall'Arch. Nadia GOMBA con procura della:

- Sig.ra **GRASSO Rosangela**, nata a Bergolo il 12/07/1952, residente in Via Faiale n. 10 Monticello d'Alba, Codice fiscale GRSRNG52L52A798F, in qualità di legale rappresentante "**ITALESTATE S.r.l.**", con sede in Via Alba n. 26 Barolo, Partita IVA 03438960043, con allegato progetto, redatto dall'Arch. Nadia GOMBA con studio in Corso Unità d'Italia n.77, Alba, c.f. GMBNDA71B61A124E, composto da n. 3 tavole, per la **Realizzazione di ampliamento impianto di vasca di ossidazione biologica presso lo stabilimento industriale Italgelatine** ubicato in questo Comune Strada Statale Alba-Bra n. 201, distinto in catasto al foglio 7 particella 167 e ricadente in "Area economica di nuovo impianto n. 12";

Accertato che il **Sig.ra GRASSO Rosangela L.R. "ITALESTATE S.r.l."**, ha titolo per richiedere il suddetto Permesso in qualità di PROPRIETARIO come risulta dalla documentazione esibita ai sensi dell'art. 11, comma I, del D.P.R. 380/01 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e il Dlgs 27 dicembre 2002 n. 301 e s.m.i.;

Vista la proposta del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

Vista l'autocertificazione resa dal Arch. GOMBA NADIA circa la conformità del progetto alle norme vigenti di cui all'art. 20 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Visto il parere **Favorevole con prescrizioni** espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta n.6 del **17/09/2019**;

Visto le integrazioni trasmesse;

Vista la relazione idraulica con allegati pervenuta in data 07/10/2019 prot. n. 6615 a firma dell'Ing. Sergio SORDO;

Vista l'**Autorizzazione comunale semplificata n. 2019/01 del 07/12/2020** ai sensi del Dlgs 42/2004 e s.m.i.;

Visto il **Verbale dell'Organo Tecnico Regionale** pervenuto in data **30/11/2020** prot. n. **7208** in merito alla fase di valutazione della procedura di VIA e PAUR per l'impianto dell'ITALGELATINE;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, la legge 30 marzo 1971, n. 118, il DPR 27 luglio 1996, n. 503 legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122 in materia di parcheggi;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPR 6 dicembre 1991, n. 447 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative, fra cui il regolamento approvato con DPR 26 agosto 1993, n. 412, il D.lgs. 192/2005, Dlgs 311/2006 e s.m.i., L.R. n. 13/2007 e D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009 sul contenimento dei consumi energetici negli edifici;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 e la legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in materia inquinamento acustico;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 integrato e corretto con DPR 26 aprile 1993, n. 147 e con DPR 16 settembre 1996, n. 610;

Viste le vigenti norme poste a tutela dei beni culturali, architettonici e paesaggistico-ambientale e, in particolare, il D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490 e le relative norme di attuazione a livello regionale;

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Variante Strutturale n.4 al P.R.G.C. approvata con delibera C.C. n. 10 del 15.05.2012 pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 14/06/2012;

Vista la Variante Parziale n.7 al P.R.G.C. approvata con delibera C.C. n.02 del 30/01/2017 pubblicata sul B.U.R. n. 09 del 02/03/2017;

Considerato che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, la destinazione d'uso compatibile per la progettata opera è la seguente: ;

Dato atto che l'opera di cui al presente permesso **ricade** nei casi di esenzione dal contributo ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

Visto l'art. 107, comma 3 lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RILASCIA

ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

alla **Sig.ra GRASSO Rosangela**, L.R. dell'**ITALESTATE S.r.l.**, Partita IVA 03438960043, **in qualità di proprietario**, il **Permesso di Costruire** per la realizzazione degli interventi sopra descritti, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato, che si allega quale parte integrante del presente atto, composto da n. **3** tavole, nonché alle prescrizioni sotto riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

L'inizio lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio del presente Permesso di Costruire, pena la decadenza del titolo stesso.

Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall'inizio lavori; entrambi i termini citati possono essere prorogati con provvedimento motivato da parte del sottoscritto, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini si applicano le disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel presente permesso di costruire. In tal caso si deve trasmettere al Comune D.I.A. nel pieno rispetto delle modalità prescritte dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
- 4) Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, anche nel rispetto della "Normativa Tecnica Edilizia" riportata nella Parte II^a del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
- 5) Dovranno essere scrupolosamente osservate, se ed in quanto applicabili, le norme e le disposizioni in materia edilizia antisismica nell'eventualità il territorio ove si realizzino gli interventi risulta classificato sismico, ai sensi della L. 2 febbraio 1974 n. 64 e secondo quanto previsto dalle vigenti norme Regionali attuative, incluse le disposizioni legislative e regolamentari nazionali approvate in esecuzione della L. n. 64/74, anche nel rispetto della normativa tecnica per l'edilizia riportata nella Parte II^a del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 non appena entrerà in vigore.
- 6) La Ditta intestataria del presente permesso di costruire, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 7) Qualora non siano stati indicati nella domanda del permesso di costruire il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- 8) Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà dare immediata notizia segnalando i nuovi nominativi.
- 9) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 10) La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 6, non potrà avere luogo se prima non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la denuncia presso lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ovvero, se non saranno state rispettate, se ed in quanto dovute, le procedure di legge per la presentazione della denuncia allo Sportello Unico per l'Edilizia comunale delle strutture da realizzare in zona sismica, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e non sarà stata ottenuta la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio competente il rilascio, ai sensi dell'art. 94 dello stesso D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Nel cantiere, dal giorno di inizio dei lavori dovranno essere conservati una copia del progetto delle strutture e della relazione illustrativa, con l'attestazione dell'avvenuto deposito rilasciato dall'ufficio competente.
- 11) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori,

l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

12) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, di dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.

13) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenza di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati e sospesi per più di un mese.

14) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

15) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante "Norme in materia di uso razionale del consumo di energia negli edifici" e delle relative norme attuative (DPR 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli - tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt. 13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n.297 del 20-12-1993). Deve essere rispettato quanto prescritto negli artt. da 122 a 135 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

16) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali. Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.

17) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati.

L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

18) La domanda di agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore lavori che certifica sotto la propria responsabilità la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

19) Il Titolare del permesso, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, disposte con D.I.A., comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

20) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Titolare del permesso.

21) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciali non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.

22) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;

b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989 n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;

d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);

e) al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. a 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico";

f) al D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la concessione (datore di lavoro) che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nelle strutture dell'edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre e trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n.277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia;

23) Altre prescrizioni particolari:

- COMUNICARE INIZIO LAVORI (entro un anno dal rilascio della presente) E FINE LAVORI (entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori);
- Prima dell'inizio lavori comunicare la posizione INPS, INAIL e C.E. dell'impresa esecutrice per la richiesta DURC da parte di Codesto Comune.
- **Vengano rispettate le condizioni e prescrizioni degli Enti competenti interessati nella procedura di VIA e PAUR della Regione Piemonte;**
- **Vengano rispettate le prescrizioni e condizioni dell'Autorizzazione comunale semplificata n. 2019/01 del 07/12/2020 ai sensi del Dlgs 42/2004 e s.m.i**

S. Vittoria d'Alba, 07/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Romina Cassinelli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005)



COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Marca da bollo da €
16,00
Cod. 01181344824259
Marche da bollo da €
1,00 per gli allegati
Cod. 01052186136128
Cod. 01052186136117
Cod. 01052186136106
Cod. 01052186136094
Cod. 01052186136163

Piazza Marone n. 2 C.A.P. 12069

Tel. 0172/479407 - Fax 0172/478744 - e.mail: tecnico@comunedisantavittoriadalba.it

Prot. n. 7476

AUTORIZZAZIONE COMUNALE SEMPLIFICATA n. 2019/01

OGGETTO: D.P.R. N. 616/77, art. 82 commi 1 e 2 – Dlgs. 42/2004, L.R. 01/12/2008 n. 32 e s.m.i. – D.P.R. n. 139 del 09/07/2010 - Autorizzazione comunale semplificata in relazione alle funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.lgs 42/2004.

Sig.ra **GRASSO Rosangela**
L.R. ITALESTATE S.r.l.
Via Alba n. 26
12060 BAROLO (CN)

Località: Via Statale n. 201,
Estremi catastali: Terreni foglio 7, numero 167;
Natura dei lavori: **Realizzazione di ampliamento impianto di vasca di ossidazione biologica presso lo stabilimento industriale Italgelatine**
Vincolo: Inclusione nella categoria di cui all'art.142 comma 1, lett. c, del Dlgs 42/2004 e s.m.i. in quanto trattasi di fascia di 150,00 mt. dal Torrente Mellea

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA

- vista l'istanza presentata al SUAP in data 07/10/2019, prot. n. 6615/2019 dall'Arch. Nadia GOMBA con procura della:
Sig.ra **GRASSO Rosangela**, nata a Bergolo il 12/07/1952, residente in Via Faiale n. 10 Monticello d'Alba, Codice fiscale GRSRNG52L52A798F, in qualità di legale rappresentante "**ITALESTATE S.r.l.**", con sede in Via Alba n. 26 Barolo, Partita IVA 03438960043, diretta ad ottenere autorizzazione ai sensi del D.lgs 42/2004 per la **Realizzazione di ampliamento impianto di vasca di ossidazione biologica presso lo stabilimento industriale Italgelatine** ubicato in questo Comune Strada Statale Alba-Bra n. 201, distinto in catasto al foglio 7 particella 167 e ricadente in "Area economica di nuovo impianto n. 12";
- visto gli elaborati di progetto presentati a firma dell'Arch. Nadia GOMBA con studio in Corso Unità d'Italia n.77, Alba, c.f. GMBNDA71B61A124E;
- premesso che l'art.82 del D.P.R. n.616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e Paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2, del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesaggistico ambientale.
- considerato che l'art.159 del D.lgs n.42/2004 recante "testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- visti i disposti dell'art.3 della L.R. 01/12/2008 n.32/2008 con la quale si stabiliscono gli interventi di competenza regionale ed in via residuale si desumono quelli di competenza comunale;

- visto il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146 comma 9 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i.,
- preso atto che il Comune di Santa Vittoria d'Alba ha costituito la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello d'Alba ai sensi dell'art.148 del D.lgs 42/2004, la quale è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte con Determina n. 137 del 08/04/2009;
- visto il parere Favorevole della Commissione Locale per il paesaggio rilasciato nella seduta n.3 in data 31/10/2019;
- visto la dichiarazione di conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia;
- considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesistico-Ambientale in ragione di : inclusione nella categoria di cui all'art.142 comma 1, lett. C, in quanto trattasi di fascia di 150,00 mt. dal **Torrente Mellea**;
- considerato che l'intervento ricade nel n. B.20) dell'allegato B del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
- preso atto che a seguito del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio la pratica è stata trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici con PEC in data 11/11/2019;
- preso atto che ad oggi risulta la mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5,art.11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 e s.m.i. si ritiene essersi formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 616/77, art.82 comma 1e 2;
- visto il Decreto Legislativo n.42/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il comunicato dell'Assessore alle Politiche Territoriali "*Nuova procedura per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010*" pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 21/01/2010;
- visto il D.P.R. n.31 del 13/02/2017 e s.m.i.;

DETERMINA DI AUTORIZZARE

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.42/2004 e s.m.i.; alla Sig.ra

- **GRASSO Rosangela** Codice fiscale GRSRNG52L52A798F, L.R. "**ITALESTATE S.r.l.**", Partita IVA 03438960043,

la **Realizzazione di ampliamento impianto di vasca di ossidazione biologica presso lo stabilimento industriale Italgelatine** ubicato in questo Comune Strada Statale Alba-Bra n. 201, distinto in catasto al foglio 7 particella 167 e ricadente in "Area economica di nuovo impianto n. 12", come da progetto presentato.

La presente autorizzazione ha durata pari a **cinque anni** dalla data del suo rilascio.

In conformità ai disposti di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., la presente autorizzazione comunale viene immediatamente e contestualmente trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e alla Regione Piemonte con invio trimestrale per l'esercizio del relativo controllo e diventa efficace ai sensi della normativa vigente in materia.

Santa Vittoria d'Alba, **07/12/2020**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Romina Cassinelli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

08.21/268

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - aggiornamento per modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta ITALGELATINE SpA con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la ditta ITALGELATINE S.p.A., con sede legale in SANTA VITTORIA D'ALBA, STRADA STATALE ALBA-BRA 201 – P.IVA 01743650044 è titolare dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata con provvedimento autorizzativo unico n. 38/2014, prot. n. 6883 del 19/11/2015, del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, in cui è inserito l'atto di assenso della Provincia di Cuneo, di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 e s.m.i.;
- la ditta ITALGELATINE S.p.A. con sede legale ed operativa in S.S. Alba – Bra 201 ha presentato presso la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte la domanda per la Fase di valutazione della procedura di VIA e Procedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) inerente il progetto “Modifica impianto depurazione acque reflue ed emissioni in atmosfera” localizzato nel Comune di Santa Vittoria d'Alba (CN) Cat. B1.15 – Pos. 2020-01/VAL, unitamente all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale;
- nell'istanza di cui al precedente capoverso, la Ditta ITALGELATINE S.p.A. chiede l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269, c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale;
 - valutazione previsionale d'impatto acustico ai sensi dell'art 8 della L.447/1995 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata coordinata con la procedura di valutazione d'impatto ambientale dalla Direzione regionale competente e, pertanto, si rimanda al provvedimento autorizzativo unico regionale, di cui il presente atto andrà a costituire parte integrante, l'esplicazione dell'istruttoria condotta; l'istruttoria in parola si è conclusa positivamente in data 23/11/2020;

rilevato che

- gli interventi di modifica e potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue aziendali, sottoposti a procedimento di VIA, consistono, principalmente, nell'inserimento di

un trattamento chimico-fisico preliminare ai trattamenti biologici e nel potenziamento del comparto di trattamento biologico a fanghi attivi, attuato mediante costruzione di una vasca da destinare alla fase di post-denitrificazione dei reflui;

- gli interventi di modifica e potenziamento dei sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni in atmosfera dello Stabilimento, sottoposti a procedimento di VIA, consistono, principalmente, nella realizzazione di sistemi di copertura, aspirazione e trattamento delle arie presso alcune sezioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue aziendali e presso il reparto produttivo dei tini di cottura delle materie prime;

ritenuto che

- sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria tecnica, sia necessario inserire nel presente atto le seguenti prescrizioni specifiche:
 - **entro 6 mesi** dalla notifica del PAUR, la Ditta deve predisporre - e trasmettere alla Provincia ed al Dipartimento territoriale dell'ARPA di Cuneo - un manuale di gestione del depuratore aziendale, con almeno i seguenti contenuti:
 - elenco, descrizione ed ubicazione dei sistemi di controllo sull'impianto di depurazione;
 - elaborato planimetrico riportante l'insieme dei sistemi di controllo operativi sull'impianto di depurazione nella sua configurazione finale;
 - procedure d'intervento in caso di guasti o anomalie del sistema di depurazione;
 - descrizione dei sistemi di misura in continuo presenti, specificando:
 - le verifiche periodiche per accertare il mantenimento dell'integrità ed efficienza,
 - le procedure di manutenzione ordinaria, con registrazione delle attività di manutenzione, le procedure di taratura e calibrazione periodiche automatiche/manuali cui sottoporre la strumentazione,
 - le modalità di acquisizione, registrazione, elaborazione ed archiviazione (compresi i format utilizzati per l'archiviazione dei dati istantanei e dei dati medi) sia dei dati acquisiti dai sistemi di misura in continuo, sia dei dati inseriti manualmente dagli addetti all'esecuzione delle analisi;
 - le procedure di gestione di anomalie e/o guasti dei sistemi di misura in continuo installati;
 - le modalità di informazione degli Enti di controllo in merito alle anomalie sia dei sistemi di monitoraggio, sia del processo depurativo, sia della qualità dello scarico S1;
 - in relazione al suddetto manuale di gestione, deve essere garantita l'acquisizione, la registrazione e la conservazione dei seguenti dati:
 - volume di reflui scaricato giornalmente;
 - temperatura dei reflui scaricati (media giornaliera o altro dato concordato con gli enti di controllo);
 - dati sulla qualità dello scarico S1 (sia di parametri monitorati in continuo, sia di parametri determinati analiticamente), con particolare riferimento ai parametri di carico organico, solidi sospesi e nutrienti (forme di azoto, fosforo e azoto totale), e di altri parametri ritenuti critici per il trattamento dei reflui;
 - periodi di avvio e fermata del processo produttivo programmati ed accidentali;
 - periodi di malfunzionamento dell'eventuale sistema di depurazione dei reflui;
 - periodi di malfunzionamento e/o guasto della strumentazione di misura e campionamento;
 - **entro il 31/12/2021** deve essere completata l'installazione e la messa in funzione del secondo flottatore da 180 mc/h, in modo da assicurare l'operatività di un flottatore

anche sulla linea bovini, secondo quanto descritto nella documentazione a corredo dell'istanza esaminata;

- **entro 90 giorni** dall'avvio della sezione di trattamento chimico-fisico, dovrà essere fornita una caratterizzazione del fango risultante dalla miscelazione dei fanghi delle sezioni primarie (compreso il nuovo trattamento chimico-fisico) e biologica, con indicazione delle quantità miscelate;
- **entro il 30 aprile di ogni anno**, la Ditta deve trasmettere - alla Provincia ed al Dipartimento territoriale dell'ARPA di Cuneo - un rendiconto delle attività di scarico delle acque reflue di Stabilimento, riferito all'anno precedente, contenente almeno quanto segue:
 - volumi di acque reflue scaricate presso gli scarichi S1 ed S2;
 - esiti degli autocontrolli effettuati sulla qualità degli scarichi S1 ed S2 (la frequenza minima delle analisi ed i parametri minimi da ricercare sono riportati nella tabella "*Limiti di emissione ed autocontrolli*" della sezione "SCARICHI ACQUE REFLUE");
 - bilancio di massa della sostanza secca complessivamente emessa, considerando almeno i seguenti flussi, limitatamente allo scarico S1:
 - carico inquinante in ingresso al depuratore aziendale (determinato sulla base delle concentrazioni e dei volumi delle acque reflue in ingresso al depuratore);
 - solidi sospesi scaricati (determinati sulla base delle concentrazioni e dei volumi delle acque reflue scaricate dal depuratore);
 - biomassa presente all'interno del depuratore;
 - sostanza secca allontanata nei fanghi di depurazione (determinata sulla base delle concentrazioni e dei quantitativi di fanghi prodotti);
 - destinazione dei fanghi di depurazione prodotti;
 - descrizione delle problematiche intercorse e degli eventuali periodi di malfunzionamento del depuratore, ovvero dei relativi sistemi di controllo o della strumentazione di misura e campionamento, nonché dei provvedimenti in proposito adottati;
 - volume di acqua attinta e calcolo dell'indice di consumo specifico per unità di prodotto;il primo report dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2022 con riferimento all'anno 2021;
- **entro 1 anno dalla messa in esercizio** dei punti di emissione 60 e 61 deve essere condotto un piano di monitoraggio, da concordare il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, per determinare le concentrazioni di NH₃ ed H₂S, al fine di valutare l'eventuale definizione di limiti emissivi specifici;
- le aree di deposito temporaneo dei fanghi centrifugati devono essere dotate di copertura e chiuse almeno su tre lati, al fine di contenere le emissioni di odori molesti;

evidenziato che, in esito alle richieste avanzate dagli Enti nel corso del procedimento di VIA, circa i trattamenti previsti sui fanghi di depurazione e le conseguenti modalità di gestione degli stessi, l'Azienda si è impegnata a realizzare un impianto di essiccazione ad aria dei fanghi di depurazione, con capacità di trattamento valutata in funzione della produzione complessiva di fanghi nello scenario di progetto, e tale da assicurare un'opportuna differenziazione delle destinazioni dei fanghi di depurazione trattati, in parte avviati ad utilizzo agronomico ed in parte indirizzati a recupero presso Ditte terze;

considerato che la realizzazione del predetto impianto di essiccazione ad aria dei fanghi di depurazione è stata considerata, dalle Autorità competenti, elemento necessario per la formulazione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale degli interventi previsti sull'impianto di depurazione delle acque reflue aziendali, ma che per la necessità, da parte

dell'Azienda, di definire aspetti tecnici e progettuali di dettaglio, gli aspetti autorizzativi sono rinviati a successiva istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale;

ritenuto pertanto che

- stante l'entità delle modifiche in progetto, sia necessario sostituire i capitoli SCARICHI ACQUE REFLUE ed EMISSIONI IN ATMOSFERA, dell'Allegato 1 contenuto nell'atto di assenso della Provincia di Cuneo, di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 e s.m.i., con i rinnovati corrispondenti capitoli, inseriti nell'Allegato 1 aggiornamento 1, parte integrante del presente provvedimento;
- sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

atteso che, in merito allo svolgimento di operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/92 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- nelle more di una revisione organica della normativa di settore, la Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova") ha introdotto "*Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione*", comprendenti:
 - l'integrazione dei limiti dell'Allegato IB del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
 - l'inserimento di nuovi controlli analitici da effettuare sui fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura.
- le modifiche normative apportate al Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola), entrate in vigore il 1° gennaio 2020, hanno introdotto, tra l'altro, il divieto di utilizzo agronomico di liquami zootecnici e fanghi di depurazione sul medesimo terreno;
- con provvedimento autorizzativo unico n. 2020/13 del 20/10/2020, il SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA ha rilasciato un aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale in cui è inserito l'atto di assenso della Provincia di Cuneo, prot. n. 56263 del 07/10/2020, recante autorizzazione allo svolgimento di operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura su nuovi terreni (per un totale di 102,3292 Ha);
- con nota prot. n. 60736 del 26/10/2020, è stato evidenziato alla Ditta che i terreni riportati nell'atto di assenso della Provincia di Cuneo, di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 (inserito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba con il provvedimento autorizzativo unico n. 38/2014, prot. n. 6883 del 19/11/2015), devono essere reconsiderati alla luce delle disposizioni normative e delle variazioni intervenute in seguito al rilascio dell'AUA, nonché di nuove prescrizioni specifiche proposte dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo in relazione a situazioni di potenziale criticità nell'utilizzo agronomico dei fanghi stessi;
- in data 03/12/2020, la Ditta ha trasmesso l'elenco delle particelle per le quali ha chiesto la conferma della possibilità di effettuare operazioni di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (per un totale di 60,0307 Ha), corredando informazioni ed elaborazioni cartografiche all'uopo predisposte. A seguito dell'istruttoria tecnica svolta:
 - sulla base dalle informazioni più aggiornate convalidate sull'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte, alcuni terreni proposti dalla Ditta non possono essere autorizzati in quanto sono risultati attualmente individuati per l'effettuazione di operazioni di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici da parte di aziende agricole (per un totale di 6,1088 Ha), occupati da boschi (per un totale di 0,0328

- Ha), utilizzati per attività di cava (0,2034 Ha), ovvero non ascritti ad uso agricolo (per un totale di 2,1689 Ha);
- alcuni terreni proposti dalla Ditta (per un totale di 2,9974 Ha) non compaiono nell'elenco di quelli già autorizzati per espressa opposizione, a suo tempo formalizzata, dal Comune competente;
 - i terreni per i quali risulta possibile confermare l'autorizzazione ammontano ad una superficie catastale pari a 46,1267 Ha, cui corrisponde una superficie utilizzabile pari a 42,2299 Ha (dedotte le tare o fasce di rispetto);
- in conclusione, l'**elenco complessivo** dei terreni sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero dei fanghi tramite utilizzazione agronomica, ed il quantitativo massimo di sostanza secca consentito viene riportato nella "TABELLA TERRENI – aggiornata", riportata nell'Allegato 1 aggiornamento 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

considerata la necessità di provvedere alla revisione dei terreni a suo tempo autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, in ragione delle suddette nuove disposizioni normative;

ritenuto pertanto opportuno, in esito alle risultanze della procedura di VIA ed in considerazione della valenza ambientale della fase di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, procedere all'integrale sostituzione del capitolo "UTILIZZO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA" dell'atto di assenso della Provincia di Cuneo, provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 - inserito nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con provvedimento autorizzativo unico n. 38/2014, prot. n. 6883 del 19/11/2015, del SUAP del Comune di Santa Vittoria d'Alba, e s.m.i. - al fine di:

- ridefinire ed individuare la totalità dei terreni autorizzati per lo svolgimento delle operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, alla luce delle nuove disposizioni normative e delle variazioni intervenute in seguito al rilascio dell'AUA;
- eliminare ovvero modificare talune prescrizioni autorizzative concernenti lo svolgimento di operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, in conseguenza delle nuove disposizioni normative sopra richiamate;
- inserire le seguenti, nuove prescrizioni autorizzative, alla luce delle nuove disposizioni normative e di quanto proposto dal Dipartimento territoriale dell'ARPA di Cuneo in relazione a situazioni di potenziale criticità nell'utilizzo agronomico dei fanghi stessi:
 - l'utilizzo agronomico dei fanghi è vietato:
 - sui terreni oggetto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., art. 8, comma 1, lettera o *ter*);
 - sui terreni gelati o innevati;
 - durante lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, deve essere sempre evitato il ruscellamento, anche accidentale, di fanghi nelle acque superficiali;
 - fatti salvi i divieti precedentemente indicati, i fanghi non devono essere applicati al terreno a distanze inferiori a 5 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali, esclusi i canali artificiali non direttamente connessi ai corpi idrici naturali;
 - l'utilizzo agronomico dei fanghi non deve essere avviato in presenza - ovvero sospeso, qualora intervengano - precipitazioni atmosferiche;
 - l'applicazione al terreno dei fanghi non palabili dev'essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno o ruscellamento;
 - l'eventuale accumulo temporaneo su suolo agricolo di fanghi di depurazione può essere praticato ai soli fini dell'utilizzo agronomico sui terreni circostanti, ed in quantitativi non superiori al fabbisogno dei medesimi; il cumulo deve essere limitato al

tempo strettamente necessario all'applicazione al terreno dei fanghi e deve rispettare distanze minime di almeno 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade (fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali);

visti

- la D.C.M. del 04/02/1977 relativa a criteri, metodologie e norme tecniche generali in materia di scarichi;
- la L.R. 26/03/1990, n. 13 e s.m.i.: "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili";
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/1991, n. 2/ECO relativa ai criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 13/90;
- la L.R. 17/11/1993, n. 48: "Individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni";
- l'art. 2, 2° e 3° comma, della suddetta L.R. 48/93, che riconosce di interesse provinciale sia gli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo che non sono di interesse comunale o di competenza regionale, sia gli scarichi di uno stesso insediamento che si configurino e di interesse comunale e di interesse provinciale;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 15/TSI del 31/12/1993 relativa a criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 48/93;
- la L. 21/01/1994, n. 61 "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente";
- la L.R. 13/04/1995, n. 60: "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";
- la L.R. 26/04/2000, n. 43 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico e prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento della qualità dell'aria";
- la L.R. 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la L.R. 29/12/2000, n. 61 "Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materie di tutela delle acque";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il "Piano di Azione per il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in materia di qualità dell'aria" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7 marzo 2005, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 19 febbraio 2007;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico;
- la D.C.R. 13/03/2007 n. 117 - 10731 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- la D.G.R. 23 giugno 2015, n. 39-1625 “Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di riferimento (Direttiva 2000/60/CE – WFD) delle azioni per la tutela delle acque. Approvazione delle “Linee guida in merito alla omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane”;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po), redatto ai sensi della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in attuazione della direttiva 2000/60/CE, a partire dai Piani di Tutela regionali delle acque), adottato con deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po, nella nuova versione entrata in vigore il 22/12/2015;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.P.G.R. 30/05/2016, n. 7/R - Regolamento regionale recante: “Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale” (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3);
- la L.R. 29/10/2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni);
- la D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882 "Approvazione dei criteri per identificare i comuni piemontesi dove persiste il rischio di superamento dei valori limite di qualità dell'aria e dove applicare le misure attualmente in vigore riferite alle "Zone di Piano", di cui alla L.R. 43/2000";
- la D.C.R. 25 marzo 2019, n. 364-6854 “Approvazione del Piano Regionale di Qualità dell’Aria ai sensi della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43”;
- la D.G.R. n. 24-903 del 30/12/2019 “Verifica ed aggiornamento della zonizzazione e della classificazione del territorio regionale piemontese ed aggiornamento del relativo programma di valutazione della qualità dell’aria ambiente, ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa);

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62 e 6 *bis* della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

DISPONE

di adottare, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta, il presente atto di aggiornamento, per modifica sostanziale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla Ditta ITALGELATINE S.p.A. con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA, s.s. Alba – Bra n. 201 - P.IVA 01743650044;

DA' ATTO CHE

- i titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alla modifica sostanziale dello scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale;
 - autorizzazione relativa allo spandimento dei fanghi in agricoltura, ai sensi del D.Lgs. 99/92 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- è stata esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico;
- lo stabilimento sito in SANTA VITTORIA D'ALBA, s.s. Alba – Bra n. 201 della Ditta ITALGELATINE S.p.A. con sede legale in SANTA VITTORIA D'ALBA, s.s. Alba – Bra n. 201 - P.IVA 01743650044 - **deve essere esercitato e gestito nel pieno rispetto dei quadri emissivi e delle prescrizioni, tutti contenuti nell'Allegato 1, aggiornamento 1 del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;**
- i capitoli SCARICHI ACQUE REFLUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA ed UTILIZZO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA dell'Allegato 1 contenuto nell'atto di assenso della Provincia di Cuneo, di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 e s.m.i., sono integralmente sostituiti con i rinnovati corrispondenti capitoli, inseriti nell'Allegato 1 aggiornamento 1, parte integrante del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59, l'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale non incide sulla durata della stessa che, pertanto, resta quella indicata dal provvedimento autorizzativo unico n. 38/2014, prot. n. 6883 del 19/11/2015, del SUAP del Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA, in cui è inserito l'atto di assenso della Provincia di Cuneo di cui al provvedimento n. 4012 del 16/11/2015 e s.m.i.;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la ditta istante, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento con emissioni in atmosfera, deve darne comunicazione alla Provincia e, per conoscenza, al Sindaco del Comune interessato e al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;

- **in caso di modifica dell'attività o dello stabilimento** il titolare dell'autorizzazione deve darne comunicazione alla Provincia, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.P.R 59/2013;
- l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni dell'autorizzazione, dei valori limite di emissione (ove stabiliti), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica normativa di settore, ivi compresa la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione;
- il titolare dell'autorizzazione deve comunicare – tramite il SUAP competente – alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso;
- la modifica di denominazione sociale, ovvero di assetto societario, del soggetto autorizzato, deve essere comunicata alla Provincia ed al SUAP competente - a mezzo P.E.C. - entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
- in caso di subentro di un nuovo soggetto giuridico, lo stesso dovrà presentare apposita istanza di volturazione dell'autorizzazione al SUAP competente;
- i rifiuti derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di convogliamento e/o trattamento delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera devono essere gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'autorizzazione unica ambientale deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo;
- il presente provvedimento viene trasmesso alla la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte per il rilascio del Procedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in capo alla Ditta ITALGELATINE S.p.A. con sede legale ed operativa in SANTA VITTORIA D'ALBA, s.s. Alba – Bra n. 201 - P.IVA 01743650044;
- il presente atto è conforme a tutte le normative vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori
Cavallo Gianluca
Isaia Roberta
Marabotto Massimiliano
Marino Guido



MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Ditta ITALGELATINE S.p.A.
sede SANTA VITTORIA D'ALBA, s.s. Alba – Bra n. 201

ALLEGATO 1 aggiornamento 1

SCARICHI ACQUE REFLUE	11
Quadro emissivo.....	11
Limiti di emissione ed autocontrolli	12
Prescrizioni.....	13
EMISSIONI IN ATMOSFERA	16
Quadro emissivo.....	16
Prescrizioni.....	21
UTILIZZO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA	23
Prescrizioni.....	23
Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile	29
Limiti	42

SCARICHI ACQUE REFLUE

Quadro emissivo

Scarico finale	Tipologia di acque reflue	Impianto / fase di trattamento	Modalità di scarico	Recettore	Localizzazione scarico	Codice Scarico
1	<p>Acque reflue industriali (acque di processo e quota parte di acque di raffreddamento),</p> <p>acque reflue domestiche,</p> <p>quota parte di acque meteoriche</p>	<p>Flottazione grassi presso i reparti di produzione, sulla linea suini e sulla linea bovini (Cfr. prescrizioni)</p> <p>Impianto di trattamento biologico a fanghi attivi (portata nominale: 600 m³/h – carico max alla fase di ossidazione pari a 17.000 kg/die di BOD₅)</p> <p>Linea acque:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sgrigliatura; ▪ trattamento primario Chimico-Fisico; ▪ sedimentazione primaria; ▪ equalizzazione; ▪ pre-denitrificazione; ▪ ossidazione; ▪ post-denitrificazione; ▪ sedimentazione secondaria. <p>Linea fanghi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ispessimento; ▪ disidratazione meccanica (centrifugazione). 	Continua	<p>Corpo idrico superficiale <i>Fiume Tanaro</i> (Cod. CI 05SS4N803PI) Sponda sinistra</p>	<p>Comune di Santa Vittoria d'Alba Foglio n. 7 Particella catastale n. 19</p>	CN2443002
2	<p>Acque reflue industriali di raffreddamento</p>	-	Continua	<p>Corpo idrico superficiale <i>Torrente Mellea</i> (Cod. CI 05SS2N311PI) Sponda destra</p>	<p>Comune di Santa Vittoria d'Alba Foglio n. 7 Particella catastale n. 44</p>	CN2443003

Limiti di emissione ed autocontrolli

Scarico finale	Descrizione punto di campionamento	Limiti di emissione	Scadenza minima autocontrolli	Parametri minimi da ricercare negli autocontrolli
1	Pozzetto di campionamento immediatamente a monte del recapito nel corpo idrico recettore	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – colonna “scarico in acque superficiali”	Ogni due mesi (*)	Temperatura, pH, materiali in sospensione totali, BOD ₅ , COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Alluminio, Ferro, Oli e grassi animali e vegetali, Tensioattivi totali, Saggi di tossicità acuta (è sufficiente il saggio su <i>Daphnia Magna</i>)
2	Pozzetto di campionamento immediatamente a monte del recapito nel corpo idrico recettore	Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – colonna “scarico in acque superficiali”	Ogni sei mesi (*)	Temperatura, pH, materiali in sospensione totali, BOD ₅ , COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Solfati, Cloruri, Fosforo totale, Oli e grassi animali e vegetali, Tensioattivi totali, Saggi di tossicità acuta (è sufficiente il saggio su <i>Daphnia Magna</i>)

(*) La periodicità decorre dalla data dell'ultimo autocontrollo

Prescrizioni

- 1) devono essere rispettate le specifiche progettuali, le modalità operative e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione tecnica prodotta, per quanto non contrastano sostanzialmente con le seguenti prescrizioni;
- 2) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento del corpo recettore dello scarico;
- 3) **entro 6 mesi** dalla notifica del PAUR, la Ditta deve predisporre - e trasmettere alla Provincia ed al Dipartimento territoriale di Cuneo dell'ARPA - un manuale di gestione del depuratore aziendale, con almeno i seguenti contenuti:
 - elenco, descrizione ed ubicazione dei sistemi di controllo sull'impianto di depurazione;
 - elaborato planimetrico riportante l'insieme dei sistemi di controllo operativi sull'impianto di depurazione nella sua configurazione finale;
 - procedure d'intervento in caso di guasti o anomalie del sistema di depurazione;
 - descrizione dei sistemi di misura in continuo presenti, specificando:
 - le verifiche periodiche per accertare il mantenimento dell'integrità ed efficienza,
 - le procedure di manutenzione ordinaria, con registrazione delle attività di manutenzione, le procedure di taratura e calibrazione periodiche automatiche/manuali cui sottoporre la strumentazione,
 - le modalità di acquisizione, registrazione, elaborazione ed archiviazione (compresi i format utilizzati per l'archiviazione dei dati istantanei e dei dati medi) sia dei dati acquisiti dai sistemi di misura in continuo, sia dei dati inseriti manualmente dagli addetti all'esecuzione delle analisi;
 - le procedure di gestione di anomalie e/o guasti dei sistemi di misura in continuo installati;
 - le modalità di informazione degli Enti di controllo in merito alle anomalie sia dei sistemi di monitoraggio, sia del processo depurativo, sia della qualità dello scarico S1;
- 4) in relazione al suddetto manuale di gestione, deve essere garantita l'acquisizione, la registrazione e la conservazione dei seguenti dati:
 - volume di reflui scaricato giornalmente;
 - temperatura dei reflui scaricati (media giornaliera o altro dato concordato con gli enti di controllo);
 - dati sulla qualità dello scarico S1 (sia di parametri monitorati in continuo, sia di parametri determinati analiticamente), con particolare riferimento ai parametri di carico organico, solidi sospesi e nutrienti (forme di azoto, fosforo e azoto totale), e di altri parametri ritenuti critici per il trattamento dei reflui;
 - periodi di avvio e fermata del processo produttivo programmati ed accidentali;
 - periodi di malfunzionamento dell'eventuale sistema di depurazione dei reflui;
 - periodi di malfunzionamento e/o guasto della strumentazione di misura e campionamento;
- 5) **entro il 31/12/2021** deve essere completata l'installazione e la messa in funzione del secondo flottatore da 180 mc/h, in modo da assicurare l'operatività di un flottatore *anche* sulla linea bovini, secondo quanto descritto nella documentazione a corredo dell'istanza esaminata;
- 6) **entro 90 giorni** dall'avvio della sezione di trattamento chimico-fisico, dovrà essere fornita una caratterizzazione del fango risultante dalla miscelazione dei fanghi delle sezioni

primarie (compreso il nuovo trattamento chimico-fisico) e biologica, con indicazione delle quantità miscelate;

- 7) entro il 30 aprile di ogni anno**, la Ditta deve trasmettere - alla Provincia ed al Dipartimento territoriale di Cuneo dell'ARPA - un rendiconto delle attività di scarico delle acque reflue di Stabilimento, riferito all'anno precedente, contenente almeno quanto segue:
- volumi di acque reflue scaricate presso gli scarichi S1 ed S2;
 - esiti degli autocontrolli effettuati sulla qualità degli scarichi S1 ed S2 (la frequenza minima delle analisi ed i parametri minimi da ricercare sono riportati nella tabella "*Limiti di emissione ed autocontrolli*" della sezione "SCARICHI ACQUE REFLUE");
 - bilancio di massa della sostanza secca complessivamente emessa, considerando almeno i seguenti flussi, limitatamente allo scarico S1:
 - carico inquinante in ingresso al depuratore aziendale (determinato sulla base delle concentrazioni e dei volumi delle acque reflue in ingresso al depuratore);
 - solidi sospesi scaricati (determinati sulla base delle concentrazioni e dei volumi delle acque reflue scaricate dal depuratore);
 - biomassa presente all'interno del depuratore;
 - sostanza secca allontanata nei fanghi di depurazione (determinata sulla base delle concentrazioni e dei quantitativi di fanghi prodotti);
 - destinazione dei fanghi di depurazione prodotti;
 - descrizione delle problematiche intercorse e degli eventuali periodi di malfunzionamento del depuratore, ovvero dei relativi sistemi di controllo o della strumentazione di misura e campionamento, nonché dei provvedimenti in proposito adottati;
 - volume di acqua attinta e calcolo dell'indice di consumo specifico per unità di prodotto;
- il primo report dovrà essere inviato entro il 30 aprile 2022 con riferimento all'anno 2021;
- 8)** gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, nei punti assunti a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., va effettuato immediatamente a monte della immissione nel corpo ricettore; in particolare, nel caso specifico, deve essere assicurato il campionamento nei punti indicati nella tabella "*Limiti di emissione ed autocontrolli*" della presente sezione "SCARICHI ACQUE REFLUE";. Le caratteristiche costruttive del punto di prelievo devono garantire la possibilità d'impiego di sistemi automatici di campionamento;
- 9)** è fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 10)** la ditta deve provvedere a far eseguire analisi complete di conformità dei reflui scaricati, redatte da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 1.2.2 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su campioni medi compositi sulle tre ore. La frequenza minima delle analisi ed i parametri minimi da ricercare sono riportati nella tabella "*Limiti di emissione ed autocontrolli*" della presente sezione "SCARICHI ACQUE REFLUE". I suddetti referti analitici devono essere conservati per almeno 5 anni dall'istante presso l'insediamento produttivo per le eventuali verifiche che si rendessero necessarie da parte dell'autorità competente;
- 11)** deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione;

- 12)** devono essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo della risorsa idrica, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;
- 13)** nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 14)** è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 15)** si considera, altresì, vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo

STABILIMENTO: ITALGELATINE SpA - STRADA STATALE ALBA-BRA 201, SANTA VITTORIA D'ALBA											
Punto di Emissione Numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11, 12,13,14,34 ,49,50 (1)	Tini di cottura	Tiraggio naturale	24	Cont.	100	COV	10	--	8,1	0,15	
15	Espulsione intermedia essiccatore 1	50000	24	Discont.	35	COV	10	0,5	11	1.2x1.2	
16	Espulsione finale essiccatore 1	50000	24	Discont.	35	COV	10	0,15	11	1.2x1.2	
17	Espulsione rigeneratore 1	1300	24	Cont.	60	COV	10	0,075	7	0.18	
18	Espulsione rigeneratore 1	38000	24	Cont.	40	COV	10	0,1	16	1.6	
19	Espulsione intermedia essiccatore II	15000	24	Cont.	60	COV	10	0,15	7	0.8	
20	Espulsione finale essiccatore II	20000	24	Cont.	60	COV	10	0,2	7	0.8	
21	Espulsione rigeneratore II	25000	24	Cont.	60	COV	10	0,25	7	1.8	
22	Espulsione intermedia essiccatore III	20000	24	Cont.	60	Polveri totali	10	0,2	11	0.8	

STABILIMENTO: ITALGELATINE SpA - STRADA STATALE ALBA-BRA 201, SANTA VITTORIA D'ALBA											
Punto di Emissione Numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
23	Espulsione finale essiccatore III	13000	24	Cont.	60	Polveri totali	10	0,13	11	1.1x0.9	
24	Espulsione rigeneratore III	30000	24	Cont.	60	Polveri totali	10	0,3	11	1.5	
25	Trasporto pneumatico linea III	650	24	Cont.	60	Polveri totali	10	0,007	13	0.18	FILTRO A CARTUCCE; CICLONE;
26	Estrazione polveri	11000	8	Discont.	20	Polveri totali	10	0,11	4.5	0.18	FILTRO A MANICHE;
27	Trasporto pneumatico mulino 1	3900	8	Discont.	20	Polveri totali	10	0,039	6	0.18	FILTRO A MANICHE; CICLONE;
28	Trasporto pneumatico mulino 2	4500	6	Discont.	20	Polveri totali	10	0,045	6	0.24	FILTRO A MANICHE; CICLONE;
29	Tino di idrolisi		24	Discont.	100	COV	10	-	9	0.15	
30	Essiccamento gelatina idrolizzata	13000	5	Cont.	85	Polveri totali	10	0,13	19	0.5	FILTRO A MANICHE; CICLONE;
31	Essiccatore residui suini	600	10	Cont.	30	COV	20	0,012	11	0.15	
32	Trasporto pneumatico linea I	3000	24	Cont.	ambiente	Polveri totali	10	0,030	13	0.18	FILTRO A CARTUCCE; CICLONE;
33	trasporto pneumatico linea II	650	24	Cont.	ambiente	Polveri totali	10	0,006	13	0.18	FILTRO A CARTUCCE; CICLONE;
35	Generatore di vapore	SOPPRESSO									

STABILIMENTO: ITALGELATINE SpA - STRADA STATALE ALBA-BRA 201, SANTA VITTORIA D'ALBA											
Punto di Emissione Numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
36	Generatore di vapore	2500	24	Cont.	200	Polveri totali CO NO _x	5 100 150	-	11	0.6	
37-42	Generatori di vapore	SOPPRESSI									
43 (2)	Generatore di vapore	2500	24	Cont.	200	Polveri CO NO _x	5 100 150	-	11	0.55	
44-47	Generatore di vapore	SOPPRESSO									
48	Estrazione fumi e recupero calore	SOPPRESSO									
51 (2)	Generatore di calore	1000	5	Cont.	130	Polveri totali CO NO _x	5 100 150	-	19	0.27	
52 (3)	Cogeneratore a metano	11516	24	Cont.	120	CO NO _x	100 130	-	13	0,6	SCR+CTZ
53 (2)	Generatore di vapore a metano	18700	24	Cont.	150	Polveri totali CO NO _x	5 100 150	-	11	1	
54	Produzione gelatina solubile a freddo	20000	8	Cont.	50	COV	10	0,2	11	0,6X0,6	
55	Trasporto pneumatico Produzione gelatina solubile a freddo	650	8	Cont.	ambiente	Polveri	10	0,006	13	0,18	CICLONE + FILTRO A CARTUCCE
56	Produzione gelatina agglomerata solubile	6000	8	Cont.	75	Polveri	10	0,060	11	0,4	DOPPIO FILTRO A TESSUTO

STABILIMENTO: ITALGELATINE SpA - STRADA STATALE ALBA-BRA 201, SANTA VITTORIA D'ALBA											
Punto di Emissione Numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp. [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
57	Torre evaporativa per reparto di essiccazione	320	24	Cont.	ambiente	TRASCURABILE		6	3,08		
58	Torre evaporativa per reparto di concentrazione e sterilizzazione	400	24	Cont.	ambiente	TRASCURABILE		6	3,39		
59	Tini di cottura (max 20 tini)	6000	24	Cont.	40	COV	10	0,060	15	0,40	SCRUBBER A UMIDO
60	Impianto depurazione: equalizzazione e chimico fisico	3660	24	Cont.	ambiente	COV NH ₃ H ₂ S	10	0,040	5	0,355	SCRUBBER A SECCO
61	Impianto di depurazione: sedimentatore primario e ispessitore	1500	24	Cont.	ambiente	COV NH ₃ H ₂ S	10	0,015	5	0,200	SCRUBBER A SECCO
63	Preparazione prodotto finito	25000	8	Cont.	ambiente	Polveri totali	10	0,25	42	3,5	FILTRO A MANICHE

(1) i punti 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,34,49,50 vengono disattivati e sostituiti dal punto 59 a partire dalla messa a regime;

(2) limiti riferiti a fumi anidri al 3% di ossigeno libero

(3) limiti riferiti a fumi anidri al 5% di ossigeno libero

Termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati:

30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'articolo 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e dall'art. 44 della L.R. n. 44/2000.

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

rilevamento **ogni TRE** anni delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto, verificando tutti i parametri contenuti quadro emissivo ad eccezione del **punto 53** per cui è previsto il **rilevamento annuo** nel provvedimento ex D.Lgs. 115/2008 n 1717 del 20/05/2016.

Entro 1 anno dalla messa in esercizio dei punti di emissione 60 e 61 deve essere condotto un piano di monitoraggio, da concordare il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, per determinare le concentrazioni di NH₃ ed H₂S, al fine di valutare l'eventuale definizione di limiti emissivi specifici.

Prescrizioni

1. Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta e in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione, nonché delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione;
2. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
3. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel quadro emissivo;
4. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
6. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento della sezione di prelievo e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza. Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel quadro emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;
7. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Comune;
8. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
9. le aree di deposito temporaneo dei fanghi centrifugati devono essere dotate di copertura e chiuse almeno su tre lati, al fine di contenere le emissioni di odori molesti.

Autocontrolli iniziali

10. per i punti di emissione nuovi o modificati, per quanto concerne gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., il gestore deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nel quadro emissivo; per quello che riguarda le metodiche di campionamento ed analisi, si rimanda alle prescrizioni della sezione "monitoraggi periodici". I risultati di questi autocontrolli devono quindi essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo e al Sindaco entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo campionamento;
11. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., delle date in cui intende effettuare i prelievi;

Monitoraggi periodici

12. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle normali condizioni di funzionamento dell'impianto e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel quadro emissivo, secondo la periodicità ivi indicata;
13. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
14. i dati relativi ai controlli analitici previsti dall'autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
15. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per maggiori informazioni sulle metodiche di campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera si può fare riferimento alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>
16. deve essere utilizzato il modello per la redazione dei report di autocontrollo delle emissioni in atmosfera, scaricabile alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

UTILIZZO FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

Prescrizioni

- 1) l'utilizzazione dei fanghi è ammessa esclusivamente sui terreni per i quali vi è il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare l'attività agricola, come risulta dalla documentazione agli atti, **per una superficie totale utilizzabile di 144,5591 Ha** - purché il contenuto in metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nella **Tabella 1 seguente**;
- 2) l'utilizzazione dei fanghi è consentita per un **quantitativo massimo** per ettaro determinato in base alle caratteristiche analitiche dei terreni e della provenienza dei fanghi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.. La "TABELLA TERRENI - aggiornata" seguente riporta l'elenco dei terreni sui quali sono autorizzate le operazioni di recupero tramite utilizzazione agronomica, ed il quantitativo massimo di sostanza secca consentito (colonna "Sostanza secca apportabile max");
- 3) **è ammessa l'utilizzazione** in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) sono stati sottoposti a trattamento;
 - b) sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - c) non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale;
- 4) l'utilizzo agronomico dei fanghi deve essere effettuato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento Municipale d'Igiene dei Comuni nel cui territorio viene svolta l'attività di spandimento;
- 5) presso l'area dell'impianto di depurazione, i fanghi disidratati, in attesa di essere avviati alle operazioni di utilizzo agronomico, possono essere depositati esclusivamente nella platea di maturazione/stoccaggio all'uopo realizzata *in situ*, ovvero in strutture coperte appositamente allestite;
- 6) al fine di consentire il monitoraggio dello svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, viene accolta la proposta a suo tempo trasmessa dalla ditta in data 13/10/2015 e, pertanto, si prescrive che, **almeno una volta al mese**, debba essere inviato al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, l'elenco delle date e dei terreni previsti per lo svolgimento delle operazioni medesime. Tale comunicazione non è vincolante rispetto alla distribuzione dei fanghi sui terreni segnalati e non viene richiesta una rettifica in caso di variazione; tuttavia, in qualunque momento, la ditta deve rendere disponibili agli Organi di controllo le informazioni richieste circa il giorno ed il terreno individuato per le operazioni di utilizzo agronomico dei fanghi;
- 7) la ditta deve effettuare, **almeno due volte all'anno, analisi chimico-fisico-biologiche dei fanghi** di depurazione destinati all'utilizzo agronomico. In particolare:
 - 7.1. i relativi campioni devono essere prelevati a distanza di almeno 5 e di non più di 7 mesi l'uno dall'altro e devono essere rappresentativi dei fanghi presenti nella platea di maturazione/stoccaggio, ossia del materiale pronto ad essere avviato all'utilizzo agronomico;
 - 7.2. i certificati analitici ^(*), firmati da tecnici abilitati, devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 5 anni, a disposizione dell'Autorità competente al controllo;

(*) nel caso in cui i parametri analitici siano determinati attraverso calcoli, sui rapporti di prova devono essere riportate le singole misure che concorrono alla determinazione del parametro stesso.

- 8) la data e l'ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle due analisi annuali sopra prescritte deve essere comunicata, **con almeno 20 giorni di anticipo**, al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia, per consentire eventuali controlli;
- 9) le operazioni di campionamento ed analisi di cui sopra devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell'art. 11 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i. e nell'allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell'Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost" e sul volume n. 10 "Impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione" della Collana Ambiente, oppure secondo altri metodi elaborati da organismi scientifici, tenendo comunque conto dell'aggiornamento tecnico-scientifico delle metodiche analitiche. Tenuto conto delle caratteristiche specifiche del fango e degli approfondimenti effettuati, è ammessa una valutazione congiunta della fitotossicità tramite il parametro "Indice di Germinazione" in abbinamento al *Test di accrescimento con *Lepidium sativum** (Cfr. D.G.R. 63-8317 del 29 aprile 1996 recante Linee Guida in materia di compostaggio);
- 10) **l'istante non può avviare ad utilizzo agronomico i fanghi di depurazione sottoposti ad accertamenti analitici prima di avere acquisito l'esito delle analisi stesse, sia nel caso degli autocontrolli di cui sopra, sia nel caso di accertamenti da parte dell'Autorità competente al controllo;**
- 11) in aggiunta alle due analisi annuali sopra prescritte, è fatta salva la facoltà, per la ditta, di effettuare ulteriori analisi con valenza esclusivamente interna. Con riferimento alla proposta inerente l'esecuzione di autocontrolli "non fiscali", trasmessa dalla ditta in data 13/10/2015, si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
 - 11.1. i campionamenti (sebbene "non fiscali") devono essere effettuati con i medesimi criteri sopra previsti per le due analisi annuali prescritte, con particolare riferimento alla rappresentatività dei fanghi presenti nella platea di maturazione/stoccaggio, ossia del materiale pronto ad essere avviato ad utilizzo agronomico;
 - 11.2. i parametri ricercati devono essere integrati con l'Indice di Respirazione;
- 12) in qualunque momento dev'essere possibile ricondurre ai relativi certificati analitici i fanghi avviati alle operazioni di utilizzo agronomico, ovvero presenti nella platea di maturazione/stoccaggio;
- 13) **è consentita** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che non superino i valori limite di concentrazione riportati nella **Tabella 2 e Tabella 2-bis seguenti**. In caso di superamento, anche per un solo parametro, di detti valori massimi, il fango non può essere utilizzato in agricoltura e non può essere sottoposto ad operazioni di trattamento, condizionamento o miscelazione, se non in forza di specifica autorizzazione da richiedere preventivamente;
- 14) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Salmonelle* rientri nel limite massimo riportato nella **Tabella 3 seguente**. In presenza di *Salmonelle* è comunque vietato l'utilizzo in florovivaismo;
- 15) **è ammessa** l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi il cui contenuto in *Carbonio organico*, *Fosforo tot.* ed *Azoto tot.* sia superiore od uguale ai limiti riportati nella **Tabella 3 seguente**. Qualora un fango abbia contenuti inferiori relativamente alle suddette sostanze (anche per un solo parametro), è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può

essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 14) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito ad operazioni di condizionamento, secondo quanto prescritto al punto 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.;

16) è consentita l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che presentino valori inferiori a quelli riportati nella **Tabella 4 seguente**. Qualora un fango (anche per un solo parametro), superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 18) – solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano (per tutti i parametri) nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamenti semplici;

17) è ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi che rispettino i valori limite riportati nella **Tabella 5 seguente**. Qualora un fango, per un solo parametro, superi detti limiti, è sottoposto ad una riduzione del quantitativo massimo ammissibile ad ettaro. Qualora un fango, per due o tre parametri, superi detti limiti, è temporaneamente sottoposto a divieto di utilizzazione; tale fango può essere utilizzato in agricoltura - nel rispetto della procedura di cui alla prescrizione 18) - solo quando le relative caratteristiche analitiche rientrano, per almeno due parametri, nei limiti sopra richiamati, anche in seguito a trattamento.

18) limitatamente ai casi previsti dalle sopra riportate prescrizioni 15), 16) e 17), l'utilizzazione in agricoltura di fanghi risultati non conformi è possibile nel rispetto della procedura sotto riportata:

- a) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle certificazioni analitiche dei fanghi non conformi;
- b) comunicazione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale di Cuneo dell'A.R.P.A. delle operazioni di condizionamento o trattamento previste; al proposito, devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - metodi di condizionamento o trattamento previsti (descrizione tecnica delle modalità operative, indicazione e quantificazione degli eventuali materiali additivati ai fanghi o reattivi dosati);
 - controllo dei parametri chimico-fisico-biologici, evidenziando gli eventuali tempi di rivoltamento e/o aerazione;
 - planimetrie e modalità di gestione delle aree di condizionamento o trattamento;
 - modalità di campionamento dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, comunque preliminarmente all'utilizzazione agronomica;
 - modalità di prelievo dei fanghi, dopo il completamento delle operazioni di condizionamento o trattamento, per l'avvio alle operazioni di utilizzazione agronomica;
- c) trasmissione alla Provincia ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo delle certificazioni analitiche dei fanghi, a seguito delle operazioni di condizionamento o trattamento previste, dalle quali risulti il rispetto dei valori stabiliti;

19) i fanghi, prima di essere utilizzati, devono essere sottoposti ad idoneo trattamento di stabilizzazione atto a diminuirne il carattere di putrescibilità e l'emanazione di odori sgradevoli; al proposito, la Provincia si riserva di prescrivere ulteriori condizioni di stabilizzazione dei fanghi in base ai risultati ottenuti;

20) le operazioni di condizionamento del fango tramite aggiunta di fosforo devono essere realizzate in conformità a quanto previsto nella documentazione agli atti;

21) è vietata l'utilizzazione dei fanghi pericolosi in riferimento alle caratteristiche indicate nell'allegato III della Direttiva 91/689/CEE;

22) è vietato applicare i fanghi ai terreni:

- a) allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con frane in atto;
- b) con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- c) con pH minore di 5;
- d) con C.S.C. minore di 8 meq/100 g;
- e) destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
- f) destinati all'orticoltura o alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- g) quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- h) quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- i) a distanza inferiore a 150 metri da laghi e/o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 m³/sec;
- j) nelle vicinanze di strade statali e/o provinciali per una distanza di 50 metri dal ciglio delle stesse e nelle vicinanze di abitazioni anche sparse di qualsiasi tipo per un raggio di 80 metri dalle abitazioni stesse, a meno che lo spandimento non avvenga per diretto o tempestivo interrimento; tali distanze possono essere ridotte nel caso di aziende agricole, in funzione delle modalità di spandimento;
- k) nelle zone dove le falde superficiali interessano lo strato superficiale del terreno e, comunque, ove la superficie libera della falda idrica superficiale disti meno di 1,5 metri dal piano di campagna;
- l) nelle zone di rispetto dei pozzi di captazione delle acque a scopo potabile, per una distanza dal pozzo di 200 metri;

23) è vietata l'applicazione di fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia, sia per i fanghi tal quali, sia per quelli diluiti con acqua;

24) l'utilizzo agronomico dei fanghi **è altresì vietato**:

- sui terreni oggetto di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (Cfr. D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., art. 8, comma 1, lettera o *ter*);
- sui terreni gelati o innevati;

25) durante lo svolgimento delle operazioni di utilizzo agronomico, deve essere sempre evitato il ruscellamento, anche accidentale, di fanghi nelle acque superficiali;

26) fatti salvi i divieti precedentemente indicati, i fanghi non devono essere applicati al terreno a distanze inferiori a 5 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali, esclusi i canali artificiali non direttamente connessi ai corpi idrici naturali;

27) l'utilizzo agronomico dei fanghi non deve essere avviato in presenza - ovvero sospeso, qualora intervengano - precipitazioni atmosferiche;

28) l'applicazione al terreno dei fanghi non palabili dev'essere sospesa se l'assorbimento da parte del terreno non è sufficiente ad evitare fenomeni di ristagno o ruscellamento;

- 29)** l'eventuale accumulo temporaneo su suolo agricolo di fanghi di depurazione può essere praticato ai soli fini dell'utilizzo agronomico sui terreni circostanti, ed in quantitativi non superiori al fabbisogno dei medesimi; il cumulo deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'applicazione al terreno dei fanghi e deve rispettare distanze minime di almeno 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade (fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali);
- 30)** eventuali sovralli o residui devono essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- 31)** il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a tutte le norme tecniche riguardanti raccolta, trasporto, stoccaggio ed applicazione definite dall'art. 12 del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.;
- 32)** il trasporto dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve essere effettuato da parte di soggetti regolarmente iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 33)** il titolare dell'autorizzazione deve garantire che siano impiegati mezzi rispondenti ai criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi della vigente legislazione in materia, atti ad evitare la dispersione dei fanghi stessi, il percolamento degli effluenti liquidi e/o la dispersione di polveri e tali da minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli;
- 34)** per gli obblighi riguardanti scheda di accompagnamento, registro di carico e scarico e registro di utilizzazione, si rimanda agli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i. ed all'art. 193, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'obbligo di adozione del formulario di identificazione, così come introdotto dall'art. 2, comma 25, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- 35) ogni anno** deve essere presentata alla Provincia di Cuneo **una relazione sullo stato di attuazione del piano di utilizzazione**, redatta sulla base del registro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.; detta relazione deve dettagliare in maniera accurata il bilanciamento dei nutrienti, tenendo conto degli apporti conferiti attraverso l'utilizzazione agronomica dei fanghi e gli asporti consentiti dalle colture praticate, anche eventualmente considerando il relativo coefficiente di efficienza della fertilizzazione;
- 36) ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative a tutti i terreni** interessati allo spandimento dei fanghi; le medesime devono riguardare il *pH*, la *C.S.C.* ed i *metalli pesanti estraibili* riportati nella Tabella 1 seguente, nonché la capacità del suolo di ossidare il *Cromo III* a *Cromo VI*. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui alla citata Tabella 1 è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. I metalli pesanti ed i valori massimi in concentrazione ammissibili nei suoli agricoli per l'utilizzazione in agricoltura sono riportati nella **Tabella 1 seguente**. Per il campionamento e le analisi dei terreni è necessario fare riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. N.79 alla G.U. n. 121 del 25/05/1992);
- 37)** il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di provvedere alle analisi, alle verifiche prescritte ed agli ulteriori interventi tecnici ed operativi che l'Autorità preposta al controllo ritenga necessari, precedentemente, durante o successivamente allo svolgimento delle fasi autorizzate;
- 38)** in relazione ai limi prodotti dall'impianto di trattamento delle acque superficiali, deve essere attuato il monitoraggio proposto nella documentazione agli atti; l'esito di detto monitoraggio

deve essere riferito alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con cadenza annuale;

- 39)** i sistemi filtranti utilizzati in azienda sono smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti, e non sono avviati all'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e domestiche, dal quale si originano i fanghi destinati ad utilizzo agronomico;
- 40)** nell'eventualità che i proprietari dei terreni individuati per lo spandimento dei fanghi non possano più garantire tale impegno, l'istante ha l'obbligo di richiedere preventivamente il rilascio di un provvedimento di variazione del piano di spandimento relativo ai terreni utili a tal fine, segnalandone l'ubicazione e le caratteristiche, nonché i dati anagrafici dei proprietari od aventi titolo.

Terreni autorizzati per l'utilizzo agronomico dei fanghi e quantità di fango distribuibile

TABELLA TERRENI - aggiornata

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Alba	5	107	0,6283	0,6283	7,5	4,7
Alba	5	108	0,3269	0,3269	7,5	2,5
Alba	5	130	0,32	0,3184	7,5	2,4
Alba	5	131	0,29	0,2474	7,5	1,9
Alba	5	161	0,3815	0,3312	5	1,7
Alba	5	174	0,9565	0,7207	5	3,6
Alba	5	202	0,141	0,0413	7,5	0,3
Alba	5	384	0,192	0,1542	5	0,8
Alba	8	127	0,433	0,4304	5	2,2
Alba	9	3	0,3034	0,3034	7,5	2,28
Alba	9	5	0,1885	0,1605	5	0,8
Alba	9	209	0,2106	0,2106	5	1,1
Alba	9	210	0,3376	0,2936	5	1,5
Alba	9	211	0,1086	0,0838	5	0,4
Alba	9	212	0,204	0,2014	5	1
Alba	9	345	0,1866	0,1866	5	0,9
Alba	9	360	0,242	0,242	5	1,2
Alba	10	51	0,1559	0,1559	7,5	1,2
Alba	10	52	0,1256	0,1207	7,5	0,9
Alba	10	53	0,2104	0,2091	7,5	1,6
Alba	10	54	0,1484	0,1468	7,5	1,1

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Alba	10	55	0,1604	0,1601	7,5	1,2
Alba	10	56	0,1668	0,1668	7,5	1,3
Alba	10	57	0,155	0,155	7,5	1,2
Alba	10	58	0,1906	0,19	7,5	1,4
Alba	10	64	0,414	0,414	7,5	3,1
Alba	10	65	0,2298	0,2295	7,5	1,7
Alba	10	66	0,2043	0,2011	7,5	1,5
Alba	10	67	0,2424	0,2414	7,5	1,8
Alba	10	96	0,3667	0,3667	7,5	2,8
Alba	10	97	0,2645	0,2589	7,5	1,9
Alba	10	106	0,3106	0,3106	7,5	2,3
Alba	10	107	0,167	0,167	7,5	1,3
Alba	10	108	0,1604	0,1604	7,5	1,2
Alba	10	109	0,1528	0,1512	7,5	1,1
Alba	10	123	0,2372	0,2344	7,5	1,8
Alba	10	128	0,3146	0,3136	5	1,6
Alba	10	182	0,2679	0,2679	7,5	2
Alba	10	203	0,3673	0,1932	5	1
Alba	10	214	0,1454	0,1454	5	0,7
Alba	10	235	0,3649	0,3636	5	1,8
Alba	10	240	0,284	0,284	5	1,4
Alba	10	241	0,0395	0,0395	5	0,2
Alba	10	250	0,1	0,1	5	0,5
Alba	10	261	0,1901	0,1873	5	0,9

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Alba	10	289	0,1921	0,1907	5	1
Alba	10	306	0,1778	0,0971	7,5	0,7
Alba	10	345	0,2203	0,1843	7,5	1,4
Alba	10	373	0,1454	0,1454	5	0,7
Alba	10	374	0,327	0,3267	5	1,6
Alba	11	51	0,226	0,1814	7,5	1,4
Alba	11	56	0,1492	0,1492	7,5	1,1
Alba	11	57	0,1501	0,1501	7,5	1,1
Alba	11	63	0,1474	0,1466	7,5	1,1
Alba	11	64	0,1089	0,1063	7,5	0,8
Alba	11	101	0,0485	0,0485	7,5	0,4
Alba	11	107	0,075	0,075	7,5	0,6
Alba	11	132	0,013	0,013	7,5	0,1
Alba	11	167	0,0779	0,0525	7,5	0,4
Alba	11	168	0,028	0,0111	7,5	0,1
Alba	14	78	0,471	0,471	7,5	3,5
Alba	19	62	0,542	0,542	2,5	1,4
Alba	19	64	0,0606	0,0606	2,5	0,2
Alba	19	65	0,3949	0,3929	2,5	1
Alba	19	154	0,2504	0,2482	2,5	0,6
Alba	19	156	0,2251	0,2251	2,5	0,6
Benevagienna	58	71	0,4276	0,4276	5	2,14
Benevagienna	58	74	0,4415	0,4415	5	2,21
Benevagienna	58	83	2,143	2,143	5	10,72
Benevagienna	58	118	0,6225	0,6225	5	3,11

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Benevagienna	62	182	3,1545	3,1545	5	15,77
Benevagienna	63	10	1,9916	1,9916	5	9,96
Benevagienna	64	31	1,596	1,596	5	7,98
Benevagienna	64	33	3,2428	3,2428	5	16,21
Benevagienna	64	34	1,3098	1,3098	5	6,55
Benevagienna	64	37	0,3785	0,3785	5	1,89
Benevagienna	64	38	5,9027	5,9027	5	29,51
Benevagienna	64	41	0,2435	0,2435	5	1,22
Benevagienna	64	42	0,5762	0,5762	5	2,88
Benevagienna	64	77	5,5452	5,5452	5	27,73
Benevagienna	64	78	6,3671	6,3671	5	31,84
Bra	10	230	0,7789	0,7602	2,5	1,9
Bra	12	29	0,6725	0,6725	2,5	1,7
Bra	12	30	0,2374	0,2374	2,5	0,6
Bra	12	31	0,1354	0,1102	2,5	0,3
Bra	12	37	0,2072	0,2072	2,5	0,5
Bra	12	38	0,2042	0,2042	2,5	0,5
Bra	22	115	1,5513	1,5513	7,5	11,63
Bra	23	76	1,41	1,41	5	7,05
Bra	23	88	0,3754	0,3754	5	1,88
Bra	23	90	0,326	0,326	5	1,63
Bra	25	175	0,82	0,82	5	4,1
Bra	39	42	0,458	0,458	5	2,29
Bra	40	56	0,3471	0,3471	7,5	2,6
Bra	40	57	0,3661	0,3661	7,5	2,75

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Bra	45	69	0,3164	0,3164	7,5	2,37
Bra	45	70	0,4619	0,4619	7,5	3,46
Bra	45	72	0,2005	0,2005	7,5	1,5
Bra	45	73	0,1244	0,1244	7,5	0,93
Bra	45	74	0,2696	0,2696	7,5	2,02
Bra	45	75	0,3048	0,3048	7,5	2,29
Bra	45	77	0,305	0,305	7,5	2,29
Bra	45	102	1,126	1,126	7,5	8,45
Bra	45	118	0,3491	0,3491	7,5	2,62
Bra	45	121	0,998	0,998	7,5	7,49
Bra	45	122	0,7273	0,7273	7,5	5,45
Bra	45	124	0,1015	0,1015	7,5	0,76
Bra	53	1	0,2395	0,2395	5	1,2
Bra	53	2	2,3121	2,3121	5	11,56
Bra	53	3	2,4457	2,4457	5	12,23
Bra	59	80	0,7151	0,7151	7,5	5,36
Bra	59	90	0,3906	0,3906	7,5	2,93
Bra	59	645	0,1639	0,1639	7,5	1,23
Bra	61	88	1,04	1,04	5	5,2
Bra	61	96	0,28	0,28	5	1,4
Bra	61	159	0,442	0,442	5	2,21
Bra	61	163	0,256	0,256	5	1,28
Bra	61	183	0,236	0,236	5	1,18
Bra	71	7	0,2067	0,2067	2,5	0,5
Bra	71	8	0,2041	0,178	2,5	0,4

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Bra	71	9	0,4173	0,3862	2,5	1
Bra	71	62	0,9031	0,8892	2,5	2,2
Bra	71	288	0,1407	0,1407	7,5	1,06
Bra	71	289	0,2967	0,2967	7,5	2,23
Bra	71	290	0,0561	0,0561	7,5	0,42
Bra	71	291	0,1815	0,1815	7,5	1,36
Bra	71	292	0,0183	0,0183	7,5	0,14
Bra	71	293	0,0517	0,0517	7,5	0,39
Bra	71	294	0,0243	0,0243	7,5	0,18
Bra	71	295	0,1388	0,1388	7,5	1,04
Bra	71	296	0,0878	0,0878	7,5	0,66
Bra	71	297	0,3349	0,3349	7,5	2,51
Bra	71	298	0,0621	0,0621	7,5	0,47
Bra	71	299	0,3265	0,3265	7,5	2,45
Bra	71	300	0,0929	0,0929	7,5	0,7
Bra	71	301	0,4591	0,4591	7,5	3,44
Bra	71	302	0,0784	0,0784	7,5	0,59
Bra	71	303	0,3026	0,3026	7,5	2,27
Bra	71	304	0,0372	0,0372	7,5	0,28
Bra	71	305	0,2126	0,2126	7,5	1,59
Bra	71	306	0,0566	0,0566	7,5	0,42
Bra	71	307	0,3786	0,3786	7,5	2,84
Bra	73	1	0,4778	0,4778	5	2,39
Bra	73	53	0,016	0,016	5	0,08
Bra	73	72	1,4277	1,4277	5	7,14

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Cavallermaggiore	57	224	0,399	0,379	5	1,9
Cavallermaggiore	57	250	0,713	0,3959	5	1,98
Cherasco	13	9	1,143	1,143	5	5,72
Cherasco	13	17	2,1076	2,1076	5	10,54
Cherasco	14	30	0,9241	0,9241	5	4,62
Cherasco	81	110	1,7335	1,7335	7,5	13
Cherasco	81	123	0,5015	0,5015	7,5	3,76
Cherasco	82	8	0,2691	0,2691	7,5	2,02
Cherasco	82	9	1,0448	1,0448	7,5	7,84
Cherasco	82	57	0,7042	0,7042	7,5	5,28
Cherasco	82	72	0,2292	0,2292	7,5	1,72
Cherasco	82	76	3,04	3,04	5	15,2
Cherasco	83	31	0,1803	0,1803	5	0,9
Cherasco	83	32	0,1847	0,1847	5	0,92
Cherasco	83	33	0,1877	0,1877	5	0,94
Cherasco	83	50	0,791	0,791	5	3,96
Cherasco	84	49	0,319	0,319	5	1,6
Cherasco	84	59	0,31	0,31	5	1,55
Cherasco	84	61	0,5682	0,5682	5	2,84
Cherasco	84	64	0,4016	0,4016	5	2,01
Cherasco	84	65	0,1034	0,1034	5	0,52
Cherasco	84	66	0,3272	0,3272	5	1,64
Cherasco	84	147	0,1508	0,1508	5	0,75
Cherasco	84	181	0,1276	0,1276	5	0,64
Cherasco	85	48	0,0395	0,0395	5	0,2

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Cherasco	91	145 AA	0,23	0,23	5	1,15
Cherasco	91	145 AB	0,3091	0,3091	5	1,55
Fossano	128	27	0,441	0,441	5	2,21
Fossano	128	32	0,3456	0,3456	5	1,73
Fossano	128	33	1,1807	1,1807	5	5,9
Fossano	128	34	0,0809	0,0809	5	0,4
Monticello D'Alba	7	496	0,1278	0,1277	2,5	0,3
Monticello D'Alba	7	497	0,0896	0,0854	2,5	0,2
Monticello D'Alba	7	498	0,0766	0,0762	2,5	0,2
Monticello D'Alba	7	499	0,1049	0,1049	2,5	0,3
Monticello D'Alba	7	500	0,1136	0,1136	2,5	0,3
Monticello D'Alba	7	501	0,0501	0,0501	2,5	0,1
Monticello D'Alba	12	4	0,2909	0,2787	5	1,4
Monticello D'Alba	12	5	0,153	0,15	5	0,8
Monticello D'Alba	12	6	0,2796	0,2796	5	1,4
Monticello D'Alba	12	7	0,1352	0,1352	5	0,7
Monticello D'Alba	13	113	0,1868	0,1868	7,5	1,4
Monticello D'Alba	13	121	0,4659	0,453	7,5	3,4
Monticello D'Alba	13	122	0,1368	0,1368	5	0,7
Monticello D'Alba	13	123	0,3028	0,3028	5	1,5
Monticello D'Alba	13	130	0,1828	0,1828	5	0,9
Monticello D'Alba	13	133	0,5373	0,5373	5	2,7
Monticello D'Alba	13	134	0,165	0,165	5	0,8
Monticello D'Alba	13	135	0,2766	0,2766	5	1,4
Monticello D'Alba	13	144	0,3006	0,3006	5	1,5

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Monticello D'Alba	13	182	0,1395	0,1392	5	0,7
Monticello D'Alba	13	183	0,1396	0,1396	5	0,7
Monticello D'Alba	13	184	0,1461	0,1461	5	0,7
Monticello D'Alba	13	192	0,3726	0,3721	5	1,9
Monticello D'Alba	13	194	0,3208	0,3145	2,5	0,8
Monticello D'Alba	13	195	0,1672	0,1672	2,5	0,4
Monticello D'Alba	13	196	0,454	0,4526	2,5	1,1
Monticello D'Alba	13	258	0,2881	0,2881	2,5	0,7
Monticello D'Alba	13	278	0,3197	0,3197	5	1,6
Monticello D'Alba	13	286	0,0206	0,0194	2,5	0
Monticello D'Alba	13	291	0,4095	0,2787	2,5	0,7
Monticello D'Alba	13	322	0,048	0,048	2,5	0,1
Monticello D'Alba	13	382	0,2185	0,2068	2,5	0,5
Monticello D'Alba	13	442	0,146	0,146	5	0,7
Monticello D'Alba	13	451	0,25	0,1535	2,5	0,4
Narzole	20	12	2,4447	2,4447	5	12,22
Narzole	22	134	7,168	7,168	5	35,84
Narzole	22	155	0,4281	0,4281	5	2,14
Narzole	22	156	0,3912	0,3912	5	1,96
Narzole	22	157	3,3104	3,2704	5	16,35
Narzole	22	174	1,4352	1,4002	5	7
Narzole	22	270	1,4637	1,2937	5	6,47
Narzole	22	173 AA	1,74	1,4611	5	7,31
Narzole	22	173 AB	0,26	0,26	5	1,3
Narzole	23	109	1,204	1,204	5	6,02

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Santa Vittoria D'Alba	6	120	0,4042	0,3291	7,5	2,5
Santa Vittoria D'Alba	6	131	0,3433	0,303	7,5	2,3
Santa Vittoria D'Alba	6	245	0,3129	0,2819	7,5	2,1
Santa Vittoria D'Alba	6	247	0,037	0,03	7,5	0,2
Santa Vittoria D'Alba	7	3	0,25	0,2241	7,5	1,7
Santa Vittoria D'Alba	7	5	0,293	0,293	7,5	2,2
Santa Vittoria D'Alba	7	9	0,382	0,3814	7,5	2,9
Santa Vittoria D'Alba	7	16	0,3178	0,2573	7,5	1,9
Santa Vittoria D'Alba	7	27	0,2415	0,2211	7,5	1,7
Santa Vittoria D'Alba	7	36	0,6143	0,6139	7,5	4,6
Santa Vittoria D'Alba	7	38	0,4865	0,4492	7,5	3,4
Santa Vittoria D'Alba	7	63	0,2125	0,168	7,5	1,3
Santa Vittoria D'Alba	7	95	0,1787	0,1787	7,5	1,3
Santa Vittoria D'Alba	7	96	0,1717	0,1717	7,5	1,3
Santa Vittoria D'Alba	7	97	0,1901	0,1901	7,5	1,4
Santa Vittoria D'Alba	7	98	0,1487	0,1454	7,5	1,1
Santa Vittoria D'Alba	7	141	0,5035	0,4616	2,5	1,2
Santa Vittoria D'Alba	7	146	0,2439	0,2339	2,5	0,6
Santa Vittoria D'Alba	7	147	0,042	0,0398	2,5	0,1
Santa Vittoria D'Alba	7	148	0,0382	0,0352	2,5	0,1
Santa Vittoria D'Alba	7	151	0,2291	0,2172	2,5	0,5
Santa Vittoria D'Alba	7	171	0,6369	0,6369	7,5	4,8
Santa Vittoria D'Alba	7	179	0,3254	0,3243	7,5	2,4
Santa Vittoria D'Alba	7	206	0,4535	0,4535	5	2,3
Santa Vittoria D'Alba	7	207	0,1957	0,1945	5	1

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Santa Vittoria D'Alba	7	208	0,4017	0,272	7,5	2
Santa Vittoria D'Alba	7	210	0,665	0,248	7,5	1,9
Santa Vittoria D'Alba	7	222	0,3803	0,3761	5	1,9
Santa Vittoria D'Alba	7	225	0,536	0,476	7,5	3,6
Santa Vittoria D'Alba	7	226	0,4418	0,4418	7,5	3,3
Santa Vittoria D'Alba	7	251	0,3643	0,3619	5	1,8
Santa Vittoria D'Alba	7	291	0,2321	0,2128	2,5	0,5
Santa Vittoria D'Alba	7	302	0,2381	0,1647	7,5	1,2
Santa Vittoria D'Alba	7	303	0,2114	0,1711	7,5	1,3
Santa Vittoria D'Alba	7	304	0,556	0,4285	7,5	3,2
Santa Vittoria D'Alba	7	306	0,2034	0,1869	2,5	0,5
Santa Vittoria D'Alba	8	218	0,2209	0,1959	7,5	1,5
Santa Vittoria D'Alba	8	288	0,7039	0,6503	5	3,3
Santa Vittoria D'Alba	8	344	0,172	0,172	5	0,9
Santa Vittoria D'Alba	8	347	0,2312	0,2312	5	1,2
Santa Vittoria D'Alba	8	348	0,303	0,303	5	1,5
Santa Vittoria D'Alba	8	375	0,231	0,231	5	1,2
Santa Vittoria D'Alba	8	390	0,1995	0,1995	5	1
Santa Vittoria D'Alba	8	488	0,8355	0,5911	5	3
Santa Vittoria d'Alba	8	351 a	0,21	0,21	7,5	1,58
Santa Vittoria d'Alba	8	351b	0,019	0,019	7,5	0,14
Santa Vittoria d'Alba	8	377a	0,21	0,21	7,5	1,58
Santa Vittoria d'Alba	8	377b	0,019	0,019	7,5	0,14
Santa Vittoria d'Alba	8	378a	0,21	0,21	7,5	1,58
Santa Vittoria d'Alba	8	378b	0,018	0,018	7,5	0,14

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Santa Vittoria D'Alba	9	565	0,7854	0,6133	2,5	1,5
Santa Vittoria D'Alba	9	595	0,103	0,0552	2,5	0,1
Santa Vittoria D'Alba	12	208	0,2089	0,2089	7,5	1,6
Santa Vittoria D'Alba	12	210	0,2021	0,1745	7,5	1,3
Santa Vittoria D'Alba	12	211	0,2401	0,2398	2,5	0,6
Santa Vittoria D'Alba	12	212	0,1985	0,195	7,5	1,5
Santa Vittoria D'Alba	12	213	0,0813	0,0813	7,5	0,6
Santa Vittoria D'Alba	12	214	0,205	0,2002	2,5	0,5
Santa Vittoria D'Alba	12	215	0,1254	0,1232	2,5	0,3
Santa Vittoria D'Alba	12	216	0,1028	0,1028	7,5	0,8
Santa Vittoria D'Alba	12	217	0,1068	0,1068	7,5	0,8
Santa Vittoria D'Alba	12	219	0,096	0,0955	7,5	0,7
Santa Vittoria D'Alba	12	220	0,082	0,0817	7,5	0,6
Santa Vittoria D'Alba	12	222	0,0962	0,0962	7,5	0,7
Santa Vittoria D'Alba	12	223	0,15	0,1497	7,5	1,1
Santa Vittoria D'Alba	12	243	0,348	0,329	2,5	0,8
Santa Vittoria D'Alba	12	291	0,213	0,213	7,5	1,6
Santa Vittoria D'Alba	12	326	1,0269	0,8096	2,5	2
Santa Vittoria D'Alba	12	343	0,005	0,005	7,5	0
Santa Vittoria D'Alba	12	344	0,107	0,1064	7,5	0,8
Santa Vittoria D'Alba	12	345	0,002	0,0019	7,5	0
Santa Vittoria D'Alba	12	348	0,017	0,017	7,5	0,1
Santa Vittoria D'Alba	14	33	0,5082	0,1203	2,5	0,3
Sommariva Bosco	5	216	0,4376	0,4376	5	2,19
Sommariva Bosco	5	217	0,1666	0,1666	5	0,83

Comune	Foglio	Mappale	Superficie catastale (Ha)	Superficie utile (Ha)	Dose max (t s.s./ha*anno)	Sostanza secca apportabile max (t s.s./anno)
Sommariva Bosco	5	218	0,4224	0,1624	5	0,81
Sommariva Bosco	5	219	0,1063	0,0503	5	0,25
Sommariva Bosco	6	30	0,4249	0,4249	5	2,12
Sommariva Bosco	6	32	0,3168	0,3168	5	1,58
Sommariva Bosco	6	33	0,403	0,403	5	2,02
Sommariva Bosco	7	108	0,3222	0,3222	5	1,61
Sommariva Bosco	7	109	0,316	0,316	5	1,58
Sommariva Bosco	7	111	0,5516	0,5516	5	2,76
Sommariva Bosco	29	13	0,4852	0,4852	5	2,43
Sommariva Bosco	29	123	0,2699	0,2699	5	1,35
Sommariva Bosco	29	124	0,2339	0,2339	5	1,17
Sommariva Bosco	29	153	0,2339	0,2339	5	1,17
Sommariva Bosco	31	415	0,2727	0,2727	5	1,36
Totale			149,6329	144,5591		781,2228

Limiti

Tabella 1 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione

Metalli pesanti	Metalli estraibili Valore limite (mg/Kg s.s.)	Metalli totali Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	1	1,5
Cromo	15	150
Mercurio	0,2	1
Nichel	30	75
Piombo	50	100
Rame	50	100
Zinco	150	300

Note:

- qualora i valori dei metalli pesanti estraibili superino i limiti di cui sopra, è necessario effettuare anche le analisi relative ai metalli pesanti totali;
- i terreni che, sottoposti a valutazione della capacità di ossidare il Cr III a Cr VI, producono quantità uguali o superiori a 1 µM di Cr VI non possono ricevere fanghi contenenti cromo.

Tabella 2 - Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Metalli pesanti	Valore limite (mg/Kg s.s.)
Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1.000
Zinco	2.500

Tabella 2-bis - Valori massimi di concentrazione di altri parametri nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura - Legge n. 130 del 16/11/2018 (c.d. "Decreto Genova")

Metalli pesanti	Valore limite
Idrocarburi (C10-C40)	≤ 1.000 mg/kg tal quale
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Somatoria degli IPA elencati nella Tab.1 dell'All.5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.	≤ 6 mg/Kg s.s.
PCDD/PCDF + PCB DL	≤ 25 ng WHO-TEQ/Kg s.s.
PCB	≤ 0,8 mg/Kg s.s.
Toluene	≤ 100 mg/Kg s.s.
Selenio	≤ 10 mg/Kg s.s.
Berillio	≤ 2 mg/Kg s.s.
Arsenico	< 20 mg/Kg s.s.
Cromo totale	< 200 mg/Kg s.s.
Cromo VI	< 2 mg/Kg s.s.

Tabella 3 - Caratteristiche agronomiche e microbiologiche dei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Parametro	Valore minimo	Valore massimo
Carbonio organico % s.s.	20	-----
Fosforo tot. (P) % s.s.	0,4	-----
Azoto tot. % s.s.	1,5	-----
Salmonelle MPN/gr. s.s.	-----	1.000

Tabella 4 - Limiti di tossicità non permanente dei fanghi

Parametro	Limiti
Fenoli volatili	10 (mg/Kg di sostanza secca)
Tensioattivi	100 (mg/Kg di sostanza secca)
pH	5,5 ÷ 8
Salinità (meq/100 gr.)	200
S.A.R. (se Salinità > 50)	20
Cloruri (se Salinità > 50)	5.000 (mg/Kg di sostanza secca)
Solfati (se Salinità > 50)	10.000 (mg/Kg di sostanza secca)

Tabella 5 - Valori dei parametri di stabilità dei fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura

Parametro	Limiti
Indice di Germinazione	> 40 %
Indice di Mineralizzazione dell'Azoto	< 10 %
Indice di Respirazione	< 2.000 mgO ₂ /KgVS/h